



RISERVA GHIRARDI

REGOLAMENTO

ALLEGATO DELIBERA COMITATO ESECUTIVO N. 40 DEL 15/05/2020

ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE

Maggio 2020

Sommario

RIFERIMENTI ISTITUTIVI E ATTUATIVI

Perimetrazione

Finalità e norme di attuazione e di tutela

Strumenti gestionali, regolamentari e programmatori

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Capo 1.1 - Compiti del Regolamento generale della Riserva

Art. 1.1.1 - Contenuti, efficacia, validità

Capo 1.2 - Norme riguardanti la partecipazione dei cittadini e l'accesso alle informazioni

Art. 1.2.1 – Azioni per favorire la partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse

Art. 1.2.2. Accesso all'informazione

Capo 1.3 - Logo della Riserva naturale

Art. 1.3.1 - Norme generali

Capo 1.4 – Sorveglianza e controllo

Art. 1.4.1 – Sorveglianza territoriale

Capo 1.5 – Divieti

Art. 1.5.1 - Norme generali

Capo 1.6 – Sanzioni

Art. 1.6.1 - Norme generali

Art. 1.6.2 - Criteri e parametri per la fissazione dell'entità delle sanzioni

Art. 1.6.3 - Norme varie

TITOLO 2 - STRUMENTI DI CONTROLLO

Capo 2.1 - Conformità agli strumenti di pianificazione e gestione della Riserva

Art. 2.1.1 - Parere di conformità

Art. 2.1.2 – Nulla osta

Capo 2.2 – Incidenza sul SIC IT4020026 “Boschi dei Ghirardi”

Art. 2.2.1 - Valutazione d'incidenza

Art. 2.2.2 – Iter procedurale per la valutazione di incidenza

TITOLO 3 - DISCIPLINA DELLA TUTELA

Capo 3.1 - Difesa del suolo

Art. 3.1.1 - Norme generali

Capo 3.2 - Tutela delle acque

Art. 3.2.1 - Norme generali

Art. 3.2.2 - Manutenzione degli alvei

Art. 3.2.3 - Opere di presidio

Art. 3.2.4 – Captazioni e immissioni nei corpi idrici e nel suolo

Capo 3.3 - Tutela della flora e della vegetazione

Art. 3.3.1 - Norme generali

Art. 3.3.2 - Flora particolarmente protetta

Art. 3.3.3 - Raccolta di piante, frutti, semi per la ricerca scientifica

Capo 3.4 - Tutela delle aree forestali

Art. 3.4.1 - Norme generali

Capo 3.5 - Tutela della fauna

Art. 3.5.1 - Norme generali

Art. 3.5.2 Attività di cattura e controllo faunistico

Art. 3.5.3 Interventi e azioni per la conservazione di specie minacciate

Capo 3.6 - Gestione del sito Rete Natura 2000

Art. 3.6.1 - SIC IT4020026 “Boschi dei Ghirardi”

Art. 3.6.2 - Monitoraggio degli habitat e delle specie di interesse comunitario

Art. 3.6.3 - Salvaguardia degli habitat e delle specie di interesse comunitario

TITOLO 4 - DISCIPLINA DELL'ACCESSO E DELLA FRUIZIONE DELLA RISERVA

Capo 4.1 – Accessibilità e fruizione

Art. 4.1.1 – Accesso pedonale e fruizione della rete sentieristica

Art. 4.1.2 – Accesso con mezzi motorizzati

Art. 4.1.3 - Parcheggi e aree di sosta

Art. 4.1.4 – Accessibilità mediante mountain bike

Art. 4.1.5 – Accessibilità mediante motocross, fuoristrada e sorvolo.

Art. 4.1.6 – Rifiuti

Art. 4.1.7 – Cani

Art. 4.1.8 - Uso del fuoco

Art. 4.1.9 – Campeggio e bivacco

Capo 4.2 - Servizi e strutture fruibili della Riserva

Art. 4.2.1 – Norme generali su servizi e strutture per l'educazione ambientale, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione turistica

Art. 4.2.2 – Criteri minimi per la gestione e manutenzione del Centro visite

TITOLO 5 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Capo 5.1 - Attività di ricerca scientifica e di monitoraggio

Art. 5.1.1 - Norme generali

Art. 5.1.2 - Raccolta di materiali

Art. 5.1.3 - Produzione e divulgazione dei risultati

Capo 5.2 - Attività sportive, ricreative, educative

Art. 5.2.1 - Norme generali inerenti eventi o manifestazioni ricreative e/o educative

Art. 5.2.2 - Richiesta di autorizzazione

Art. 5.2.3 - Divieto di eventi e manifestazioni in contrasto con le finalità istitutive della Riserva

Art. 5.2.4 - Segnaletica e pubblico

Art. 5.2.5 - Danni o comportamenti non corretti

Capo 5.3 - Edilizia, infrastrutture, impianti tecnologici

Art. 5.3.1 - Norme generali

Capo 5.4 – Criteri di intervento

ALLEGATI

- ALLEGATO A: ELENCO DIVIETI E SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 60 DELLA LR N 6/2005;
- ALLEGATO B: LOGO DELLA RISERVA GHIRARDI
- ALLEGATO C: TAVOLA 1 – PERIMETRO DELLA RISERVA E ZSC IT 4020026 (scala 1:15.000)
- ALLEGATO D: TAVOLA 2 – SENTIERI DELLA RISERVA
- ALLEGATO E: REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA DELLA RISERVA REGIONALE GHIRARDI

RIFERIMENTI ISTITUTIVI E ATTUATIVI

La Riserva Generale “Ghirardi”, di seguito denominata Riserva, è stata istituita con deliberazione dell’Assemblea Legislativa regionale n. 33 del 20.12.2010 (Allegato D – Provvedimento istitutivo), pubblicata in data 5 gennaio 2011 sul Bollettino Ufficiale n.1 della Regione Emilia Romagna. La Riserva interessa i comuni di Borgo Val di Taro e Albareto ed ha un’estensione di 370 ha. TAVOLA 1 in Allegato C.

La ZSC IT4020026 “Boschi dei Ghirardi” (già Sito di Importanza Comunitaria-SIC) con un’estensione di 306 ha è parzialmente sovrapposto alla Riserva. TAVOLA 1 in Allegato C.

In attuazione dell’art. 40, comma 6 della LR n. 24 del 23.12.2011 “Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano”, il Consiglio della Provincia di Parma con deliberazione n. 24 del 17.04.2013, chiede alla Regione Emilia Romagna di conferire all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (di seguito denominato Ente) le gestione della Riserva Ghirardi. La Regione Emilia Romagna con deliberazione di G. R. n. 1249/2013 sancisce il trasferimento di funzioni e ne definisce le modalità. Le strutture della Riserva vengono gestite direttamente dall’Ente di Gestione, il quale può avvalersi di quanto disposto all’art. 44 della LR 6/2005.

Perimetrazione

La Riserva è attualmente perimetrata come da allegato 1 alla deliberazione istitutiva dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 33 del 20.12.2010.

Finalità e norme di attuazione e di tutela

Le finalità istitutive della Riserva sono dettagliate al punto 2 del sopraccitato Provvedimento istitutivo, mentre le norme di attuazione e di tutela della Riserva sono contenute al punto 5 del medesimo atto.

Strumenti gestionali, regolamentari e programmatori

La LR 6/2005 prevede due strumenti gestionali, regolamentari e programmatori per le Riserve naturali: il “Regolamento della Riserva” e il “Programma triennale di tutela e di valorizzazione della Riserva”.

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Capo 1.1 - Compiti del Regolamento generale della Riserva

Art. 1.1.1 - Contenuti, efficacia, validità

1. Il Regolamento della Riserva è lo strumento di carattere gestionale e regolamentare per attuare le finalità e gli obiettivi gestionali contenuti nel Provvedimento istitutivo della Riserva.
2. Ai sensi dell’art. 46 della Legge Regionale del 17 febbraio 2005 n. 6, è compito del Regolamento: disciplinare le attività consentite nel territorio della Riserva naturale e le relative modalità attuative, nonché l’accesso del pubblico, fissare i criteri e i parametri degli

indennizzi, indicare le aree e i beni da acquisire in proprietà pubblica, le opere e gli interventi necessari alla conservazione e al ripristino ambientale del territorio.

3. Il Regolamento disciplina le forme di consultazione e di partecipazione alla gestione della Riserva da parte delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle organizzazioni della pesca, del turismo, del commercio e dell'artigianato.

4. Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, il presente Regolamento acquista efficacia. Gli organi competenti esercitano la sorveglianza territoriale per assicurare il rispetto del presente Regolamento; le violazioni sono sanzionate secondo quanto disposto dalla LR 6/2005, come previsto dal presente Regolamento, restando salve, in ogni caso, le disposizioni in materia di danno ambientale di cui all'art. 18 della L 349/1986.

Capo 1.2 - Norme riguardanti la partecipazione dei cittadini e l'accesso alle informazioni

Art. 1.2.1 – Azioni per favorire la partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse

1. E' fatta salva la facoltà di promuovere riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazioni in ordine a fatti, problemi e iniziative che riguardino la tutela degli interessi collettivi in materia ambientale, la conoscenza e il rispetto delle norme e dei divieti disciplinati dal Provvedimento istitutivo e dal Regolamento, nonché le attività di gestione e valorizzazione previste dal Piano triennale di Tutela e Valorizzazione della Riserva.

Art. 1.2.2. Accesso all'informazione

1. L'Ente rende disponibili le informazioni relative alla Riserva, a chiunque ne faccia richiesta, in base a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di trasparenza degli atti amministrativi.

3. Le informazioni di interesse generale sullo stato dell'ambiente e sulle attività della Riserva sono divulgate al pubblico mediante gli opportuni mezzi di comunicazione, in particolare il sito web ufficiale dell'Ente e della Regione Emilia Romagna – Parchi, foreste e Natura 2000.

4. L'Ente ha comunque facoltà di non divulgare dati e informazioni naturalistiche sensibili, ad esempio riguardanti habitat e specie rari o minacciati, nel caso in cui pubblicizzare tali informazione possa in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, mettere a rischio la conservazione degli habitat o la sopravvivenza delle specie.

Capo 1.3 - Logo della Riserva naturale

Art. 1.3.1 - Norme generali

1. L'uso del nome e del logo della Riserva è riservato all'Ente, che lo può concedere a terzi per qualificare attività, servizi e prodotti locali che presentino requisiti adeguati, stabilendo eventuali criteri e modalità per la concessione in uso.
2. Il logo della Riserva è riportato in Allegato B al presente Regolamento.

Capo 1.4 – Sorveglianza e controllo

Art. 1.4.1 – Sorveglianza territoriale

1. Ai sensi dell'art. 44 della LR 6/2005 la sorveglianza del territorio nonché la vigilanza amministrativa della Riserva è compito dell'Ente.
2. La sorveglianza del territorio è disciplinata dall'art. 55 della LR 6/2005, che prevede che l'Ente si avvalga di personale proprio con la denominazione di guardiaparco, avente funzioni di polizia amministrativa locale come definite dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) ricomprendenti l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle stesse. Le funzioni di sorveglianza territoriale possono essere esercitate anche tramite le strutture della Polizia locale di cui alla LR 24/2003, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale e a seguito di convenzione, le Guardie ecologiche volontarie e le altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche funzioni di sorveglianza.

Capo 1.5 – Divieti

Art. 1.5.1 - Norme generali

1. Le attività vietate nell'ambito del perimetro della Riserva sono elencate prioritariamente nell'Atto istitutivo e nel presente Regolamento, nonché nelle disposizioni di legge o regolamentari vigenti. L'inottemperanza a tali divieti comporta, la specifica sanzione riportata al capo 1.6 'Sanzioni'.
2. L'elenco di divieti e sanzioni è riportato nell' Allegato A al presente Regolamento .

Capo 1.6 – Sanzioni

Art. 1.6.1 - Norme generali

1. Ai sensi dell'art. 60 della LR. 6/ 2005, ferme restando le sanzioni previste per chi non rispetti le leggi vigenti in materia ambientale, a chiunque violi le disposizioni contenute:
 - ✓ nel presente Regolamento;
 - ✓ nell'Atto Istitutivo della Riserva;
 - ✓ in tutte le normative vigenti nel territorio della Riserva;
 - ✓ nelle misure specifiche e generali di conservazione della ZSC IT4020026 "Boschi dei Ghirardi", approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 79 del 22.10.2018 come modificate con DGR 1147 del 16.07.2018.
2. L'entità delle sanzioni pecuniarie è determinata dall'art. 60, comma 2, della LR 6/2005 e s.m.i.

3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino, entro un congruo termine, l'Ente procede all'esecuzione in danno degli obbligati.
4. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.

Art. 1.6.2 - Criteri e parametri per la fissazione dell'entità delle sanzioni

1. La tipologia e l'entità delle sanzioni sarà definita in base alla gravità dell'infrazione desunta:
 - a. dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità di azione;
 - b. dall'entità del danno effettivamente cagionato;
 - c. dal pregio del bene danneggiato;
 - d. dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
 - e. dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno

Art. 1.6.3 - Norme varie

1. Ai soggetti titolari dei compiti sanzionatori previsti dalla LR 6/2005 compete l'irrogazione delle sanzioni e la relativa definizione dei criteri di applicazione.
2. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della LR 21/1984, nonché, per quanto in essa non previsto, le norme della L 689/1981 e della LR 2/1977 (art. 15).
3. I proventi delle sanzioni spettano all'Ente.

TITOLO 2 - STRUMENTI DI CONTROLLO

Capo 2.1 - Conformità agli strumenti di pianificazione e gestione della Riserva

Art. 2.1.1 - Parere di conformità

1. I Piani e i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla Riserva, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio della Riserva, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione, al parere di conformità dell'Ente rispetto alle norme del Provvedimento istitutivo, del Regolamento e del Programma triennale di tutela e valorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 48 della LR 6/2005.

2. L'Ente si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Il termine può essere interrotto una sola volta con la richiesta di documentazione integrativa. Trascorso detto termine, il parere s'intende rilasciato. Nell'ambito di tale procedura sono anche stabiliti gli interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla osta di cui all'art.49 della LR 6/2005. Nel caso di piani per cui è prevista la partecipazione dell'Ente alla Conferenza di pianificazione, il parere viene reso in tale sede.

Art. 2.1.2 – Nulla osta

1. Natura giuridica del nulla osta.

In base alle disposizioni della legislazione vigente in materia, nazionale e regionale

(L 394/91 art. 13, LR 6/2005 art. 49), il nulla osta si configura quale:

- provvedimento con cui l'Ente verifica la conformità tra le norme del provvedimento istitutivo, del Regolamento e del Programma triennale di tutela e valorizzazione e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro della Riserva;
- provvedimento sempre necessario, fatte salve le esclusioni previste dalle normative, in caso di progetti di interventi, impianti, opere, attività di trasformazione dell'assetto ambientale e paesaggistico della Riserva;
- provvedimento preventivo rispetto a qualsiasi atto permissivo di altre amministrazioni salvo il caso in cui non sia diversamente previsto dalla legislazione vigente;

l'Allegato E del presente Regolamento riporta il **“Regolamento per il rilascio del Nulla Osta nella Riserva Ghirardi”** come parte integrante e sostanziale.

Capo 2.2 – Incidenza sulla ZSC IT4020026 “Boschi dei Ghirardi”

Art. 2.2.1 - Valutazione d'incidenza

1. Tutti i Piani, sia generali che di settore, ivi comprese le loro varianti, tutti i Progetti con le loro varianti, nonché tutti gli Interventi che riguardino aree al cui interno ricada interamente o parzialmente la ZSC IT4020026 “Boschi dei Ghirardi”, sono soggetti alla Valutazione di incidenza, sulla base della procedura individuata dalla LR 7/2004 e dalla Deliberazione della Giunta della regione Emilia-Romagna n.1191/2007 “Approvazione direttiva contenente i

criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio del SIC e delle ZPS nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 7/2004" (come modificata dalla D.G.R. 79/2018 e dalla D.G.R. 1147/2018), secondo quanto previsto dall'art. 6 della Direttiva 43/92/CEE.

2. Sono altresì soggetti a Valutazione di Incidenza quei piani, progetti e interventi che pur interessando aree immediatamente esterne al sito, possono determinare incidenze negative significative sugli habitat o sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nei siti ad essa limitrofi.

3. Come previsto dalla deliberazione regionale n. 1191/2007, richiamata al comma 1, sono esclusi dalla procedura di incidenza:

- ✓ i piani di gestione dei siti stessi;
- ✓ i progetti e gli interventi attuativi dei piani di gestione;
- ✓ gli interventi indicati nella Tabella D alla DGR 79/2018;
- ✓ i progetti e gli interventi individuati dal piano di gestione del sito come privi d'incidenza negativa significativa sull'integrità/conservazione del sito e dei relativi habitat o specie.

Art. 2.2.2 – Iter procedurale per la valutazione di incidenza

1. Ai sensi di quanto prescritto dalla LR 7/2004, la valutazione d'incidenza di piani, progetti o interventi è effettuata dall'autorità competente l'approvazione del piano, del progetto o dell'intervento.

2. Nel caso in cui il progetto ubicato all'interno del ZSC IT4020026 "Boschi dei Ghirardi" ricade contestualmente all'interno della Riserva, la Valutazione di incidenza compete all'Ente per la gestione dei Parchi e della Biodiversità Emilia Occidentale (Tab. D – D.G.R: 1191/2007 e s.m.i.)

3. Nel caso in cui il progetto ricada nella porzione del ZSC IT4020026 "Boschi dei Ghirardi" esterna alla Riserva, la Valutazione di incidenza compete all'autorità che approva il progetto previo parere dell'Ente per la gestione dei Parchi e della Biodiversità Emilia Occidentale (Tab. D – D.G.R: 1191/2007 e s.m.i.).

4. Per ogni aspetto procedurale, ambito di applicazione e criterio per l'effettuazione della valutazione di incidenza, si rimanda all'Allegato B della deliberazione n. 1191/07 sopra richiamata e s.m.i., che disciplina in dettaglio la materia.

TITOLO 3 - DISCIPLINA DELLA TUTELA

Capo 3.1 - Difesa del suolo

Art. 3.1.1 - Norme generali

1. Sulla base di quanto disposto dal Provvedimento istitutivo, nel perimetro della Riserva è vietata l'apertura di nuove cave o la riattivazione di quelle dismesse, nonché il prelievo di inerti dagli alvei dei corsi d'acqua.

Capo 3.2 - Tutela delle acque

Art. 3.2.1 - Norme generali

1. Ai fini della tutela delle acque e della loro qualità, l'Ente può disporre, attraverso specifici provvedimenti:

- ulteriori requisiti di qualità minimi richiesti per gli scarichi antropici, oltre a quelli previsti dalla legge di settore;
- speciali modalità di intervento nei contesti ambientali caratterizzati da invasi o da acque correnti;
- particolari modalità di controllo e manutenzione degli specchi d'acqua.

Art. 3.2.2 - Manutenzione degli alvei

1. E' vietato apportare alterazione degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua, ad eccezione di lavori di sistemazione idraulica approvati dall'Ente.

2. Negli interventi idraulico-forestali dovrà essere privilegiato l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e l'impiego di materiale tipico del luogo.

Art. 3.2.3 - Opere di presidio

1. Le opere di presidio del sistema idraulico, quali difese spondali, briglie, arginature, ecc., devono essere realizzate in modo da garantirne il miglior inserimento nel contesto naturale e ambientale.

2. Tanto nelle manutenzioni quanto nelle nuove realizzazioni, devono essere impiegate appropriate tecniche di ingegneria naturalistica e di rinaturazione, nonché accorgimenti finalizzati alla tutela delle comunità biotiche presenti.

3. In particolare, ogni opera e attività che riguarda il sistema idraulico, deve prevedere gli opportuni accorgimenti per il mantenimento della continuità biologica del corpo idrico tra monte e valle dell'intervento od opera (per esempio rampe di risalita per la fauna ittica).

Art. 3.2.4 – Captazioni e immissioni nei corpi idrici e nel suolo

1. Nell'ambito del rilascio del nulla osta per interventi di manutenzione straordinaria di edifici e immobili in genere, l'Ente richiede il raggiungimento degli standard massimi di trattamento degli scarichi nei corpi idrici e nel suolo previsti dalla normativa vigente.

2. Per le captazioni esistenti sono consentiti tutti gli interventi idonei a migliorarne la qualità ambientale, a favorire il risparmio idrico ed energetico e ottenere migliori equilibri idraulici, idrogeologici ed ecologici.

3. Nel caso di rilevante interesse pubblico legato all'emergenza idrica, le captazioni di sorgenti libere sono consentite esclusivamente ad uso idropotabile e soggette a valutazione di incidenza che contenga specifici approfondimenti sulle biocenosi degli ambienti umidi.

Capo 3.3 - Tutela della flora e della vegetazione

Art. 3.3.1 - Norme generali

1. Nel perimetro della Riserva sono di norma vietati:

- La raccolta, il danneggiamento e l'asportazione, in toto o in parte della flora spontanea, del suolo e della lettiera;
- La raccolta dei funghi;
- L'introduzione di specie vegetali estranee al patrimonio naturale locale e agli ecosistemi esistenti;

Art. 3.3.2 - Flora particolarmente protetta

1. Fatte salve tutte le misure di tutela per le piante spontanee presenti nella Riserva, nonché le misure di tutela e le specie protette indicate dalla LR 2/1977, l'Ente individua e aggiorna, attraverso monitoraggi periodici finalizzati alla definizione dello stato di conservazione dei fattori di minaccia, l'elenco delle entità floristiche che, sulla base della loro rarità, status e importanza nella Riserva, sono da considerare particolarmente protette e quindi oggetto di eventuali attività mirate di conservazione *in-situ* ed *ex-situ*.

Art. 3.3.3 - Raccolta di piante, frutti, semi per la ricerca scientifica

1. L'Ente può autorizzare la raccolta dell'intera pianta o di sue parti nell'ambito di ricerche scientifiche e di monitoraggi.

2. La domanda di raccolta dovrà indicare le finalità, l'Ente o l'organismo di ricerca, le specie oggetto della raccolta, la località della raccolta, i quantitativi e i periodi in cui si intende svolgere la raccolta.

3. La raccolta dei tartufi e dei prodotti del sottobosco è consentita ai proprietari dei fondi secondo i limiti stabiliti dalle leggi regionali vigenti (LR n. 2 del 24 gennaio 1977 e n. 24 del 2 settembre 1991 come modificata dalla LR n. 20 del 25 giugno 1996);

Capo 3.4 - Tutela delle aree forestali

Art. 3.4.1 - Norme generali

- All'interno dell'area del Sito l'attività agro-silvo-pastorale è consentita secondo le modalità previste dal Regolamento Regionale Forestale n. 3 del 1.08.2018 e successive modifiche ed integrazioni, in particolar con quanto previsto dall'Articolo 64 - Misure generali di conservazione nei siti della rete Natura 2000 per i boschi e per gli altri ambiti di interesse forestale, che si richiama integralmente, tranne le correzioni più restrittive apportate ai commi 4, lett. C e 2, lett. c:

1. le disposizioni del presente titolo si applicano nei siti della rete natura 2000 e riguardano la gestione forestale, i tagli di utilizzazione e le altre attività selvicolturali nei boschi, compresi i boschi ripariali e le tartufaie controllate, la gestione delle siepi, dell'arboricoltura da legno, delle tartufaie coltivate e delle altre piantagioni legnose e la coltivazione dei castagneti da frutto, sono fatte salve le aree urbane e le aree cortilive.

2. Per i boschi e le siepi si applicano le seguenti misure:

a) è vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea nel raggio di 10 metri dagli specchi d'acqua (torbiere, stagni, zone umide, fontanili e risorgive) e da ingressi di grotte, inghiottitoi, forre o cavità naturali; sono fatti salvi gli interventi di taglio della vegetazione per evitarne l'eventuale copertura o l'interramento, previa autorizzazione dell'ente gestore o previa valutazione di incidenza;

b) è vietato tagliare piante vive con diametro superiore a 1 m, ad eccezione degli alberi presenti sugli argini dei corsi d'acqua;

c) è vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea dal 15 marzo al 15 luglio in tutto il territorio della Riserva salvo autorizzazione dell'ente gestore. Tale divieto non è comprensivo delle fasi di depezzamento, di concentramento e di esbosco del legname ai margini delle piste. Tale divieto non si applica ai casi previsti dal disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della rete natura 2000 (SiC e ZPS), approvato con delibera di giunta regionale individua come tipologie di interventi che non devono rispettare tale periodo di sospensione dei lavori;

d) è vietato trattare a ceduo semplice o trattare a taglio raso i boschi in cui gli ontani neri e bianchi sono le specie dominanti;

e) è vietato lasciare una superficie scoperta accorpata superiore a 4 ettari nei boschi cedui semplici (comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni).

f) è obbligatorio rilasciare almeno 20 esemplari di conifere, se presenti, per ogni ettaro di superficie all'interno di boschi misti di latifoglie,

g) è obbligatorio, in caso di tagli boschivi di estensione superiore ad 1 ettaro, comprese le conversioni all'alto fusto, rilasciare almeno 3 piante vive per ogni ettaro, da destinare all'invecchiamento, scelte tra i soggetti di maggior diametro e appartenenti a specie autoctone anche sporadiche, nonché almeno 3 piante morte o marcescenti in piedi per ogni ettaro, scelte tra i soggetti di maggior diametro;

h) è obbligatorio, in caso di taglio di boschi cedui semplici o composti, che almeno il 70% delle matricine da rilasciare sia scelto tra quelle di maggior diametro ed appartenenti a specie autoctone, anche sporadiche; sono fatti salvi gli interventi nei corsi d'acqua e nei canali;

i) è vietato sradicare le ceppaie, salvo autorizzazione dell'ente gestore o previa valutazione di incidenza; sono fatti salvi gli interventi negli argini dei corsi d'acqua;

j) nei boschi di castagno puri o a dominanza di castagno il turno dei tagli non può essere inferiore a 15 anni;

k) nei boschi di faggio il turno dei tagli non può essere inferiore a 35 anni;

l) è vietato tagliare alberi ospitanti licheni di specie rare.

3. Per i rimboschimenti si applicano le seguenti misure:

a) è vietato effettuare rimboschimenti con specie arboree e arbustive alloctone; sono fatti salvi gli impianti di pioppicoltura e di arboricoltura da legno, anche con conifere, a finalità produttive, i quali necessitano di valutazione di incidenza nel caso ricadano in aree pubbliche o, se ricadono in aree private, qualora vengano interessate superfici con presenza di elementi naturali e seminaturali;

b) è vietato, limitatamente ai siti natura 2000 di collina (200 metri – 600 metri s.l.m.) e di montagna (oltre 600 metri s.l.m.), effettuare rimboschimenti nei prati, nei pascoli, negli incolti, nei terreni saldi, nei terreni saldi arbustati, nelle brughiere e nelle chiarie interforestali, ad eccezione di quelle create nell'ambito di tagli boschivi fitosanitari autorizzati e destinate a successivi rinfoltimenti, oppure, in caso di interventi necessari alla difesa del suolo o per ripristini naturalistici, da effettuarsi, comunque, tramite l'impiego di specie autoctone e previa valutazione di incidenza;

4. Per la castanicoltura si applicano le seguenti misure:

a) è obbligatorio lasciare almeno 5 esemplari (vivi, deperienti o morti) con diametro superiore a 1 metro per ogni ettaro di superficie nei castagneti da frutto;

b) è vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea nel raggio di 10 metri dagli specchi d'acqua (torbiere, stagni, zone umide, fontanili e risorgive) e da ingressi di grotte, inghiottitoi, forre o cavità naturali; sono fatti salvi gli interventi di taglio della vegetazione per evitarne l'eventuale copertura o l'interramento, previa autorizzazione dell'ente gestore o previa valutazione di incidenza;

c) è vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea dal 15 marzo al 15 luglio in tutto il territorio della Riserva, salvo autorizzazione dell'ente gestore;

d) è vietato sradicare le ceppaie, salvo autorizzazione dell'ente gestore o previa valutazione di incidenza.

- Al fine di ridurre il pericolo di incendi boschivi è sempre obbligatorio l'allontanamento di qualsiasi residuo di lavorazione dalle cesse antincendio, dalla viabilità permanente costituita da strade, piste, mulattiere e sentieri e lateralmente a queste aree per una fascia di terreno non inferiore alla larghezza di 10 metri;

- nelle aree forestali, fatta eccezione per casi di rischio per la pubblica incolumità, i grandi alberi (indicativamente di diametro superiore ai 60 cm) deperienti o morti in piedi, schiantati o presentanti macroscopici "difetti" (ad esempio: cavità) o comunque poco validi dal punto di vista economico devono essere riservati dalle operazioni di taglio della vegetazione in virtù del loro importante ruolo biologico all'interno del bosco.

- Il contenimento delle specie esotiche riguarda nella fattispecie la, specie invasiva, che può talora limitare o impedire la diffusione o la rinnovazione delle specie autoctone, nonché portare alla degradazione di habitat forestali. Per quanto riguarda la robinia, al fine di limitarne la diffusione, occorre procedere alla loro selezione, da eseguirsi in occasione di diradamenti o altri interventi, rilasciando un pollone per ceppaia ed evitando la messa in luce delle ceppaie;

ciò determina la formazione di un piano arboreo, che crescendo deprimerà i ricacci. Nel caso di popolamenti giovani la modalità gestionale più idonea per il contenimento di tali specie esotiche è l'evoluzione controllata.

- nelle conversioni di boschi cedui all'alto fusto è obbligatorio l'applicazione di tecniche di selvicoltura naturalistica da attuarsi effettuando tagli mirati a favorire lo sviluppo verso forme forestali caratterizzate da maggiore stabilità: i rilasci dovranno perciò appartenere a tutte le specie autoctone presenti e saranno selezionati tra gli individui sani, con chioma equilibrata e, indipendentemente dalle qualità tecnologiche del fusto, capaci di garantire un'adeguata stabilità meccanica; verranno comunque conservate le matricine di più turni ed i grandi alberi di tutte le specie spontanee, ciò per la produzione del seme e per rendere più articolata la struttura del bosco.
- negli interventi selvicolturali eseguiti sui rimboschimenti di conifere si dovranno indirizzare le formazioni antropiche, distanti dalle condizioni ambientali locali, verso formazioni di bosco seminaturale attraverso l'esecuzione di tagli selettivi volti a favorire l'innescò di un processo rinnovazione delle specie autoctone. In tutti i casi l'eliminazione delle specie indesiderate dovrà essere graduale e non è ammessa l'estirpazione delle ceppaie, anche se di alberi morti in piedi;
- è vietato il pascolo con carico superiore a 4 UBA ad ettaro, al fine di garantire un adeguato rinnovamento del cotico erboso;

Qualora si verificasse l'incompatibilità con la presenza del pascolo, per motivate circostanze di tutela della flora e della fauna di interesse conservazionistico, l'Ente di Gestione può limitare o vietare tale attività dandone tempestiva comunicazione ai soggetti interessati.

Le richieste di apertura di nuova viabilità forestale, incluse le piste di esbosco a perdere dovranno essere sottoposte a valutazione di incidenza.

È consentita l'apertura di piste di esbosco a perdere purché realizzate in aree non soggette a fenomeni di dissesto attivo, e la riqualificazione funzionale di piste forestali esistenti purché direttamente connesse ad utilizzazioni boschive e limitatamente a sezioni non superiori a 3 metri con pendenza media fino 15%

L'Ente potrà con apposito atto individuare e tutelare gli esemplari arborei monumentali o di valore paesaggistico.

Le fasce ecotonali e le radure presentano particolari condizioni di illuminazione che favoriscono la coesistenza di numerose specie vegetali, nonché la presenza di una popolazione animale altrettanto ricca e diversificata. In particolare, il mantenimento delle superfici non forestali intercluse al bosco, favorisce un'importante funzione naturalistica, paesaggistica e di interazione con la fauna selvatica. Queste radure, inoltre, permettono la coesistenza di habitat forestali con ambienti di elevato pregio naturalistico, come per esempio i ginepreti o le praterie intercluse, che tendono a scomparire se non mantenute con interventi specifici di contenimento della vegetazione forestale.

Capo 3.5 - Tutela della fauna

Art. 3.5.1 - Norme generali

1. In conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di tutela della fauna e di aree protette (Direttiva 79/409/CEE sostituita dalla direttiva 2009/147/CE , Direttiva 92/43/CEE, L 157/1992, LR 8/1994, LR 7/2004, LR 6/2005, LR 15/2006, etc.), sulla base di quanto disposto dal Provvedimento istitutivo della Riserva, all'interno del perimetro della Riserva stessa sono vietati:

- ✓ l'esercizio dell'attività venatoria;
- ✓ l'esercizio della pesca;
- ✓ la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di controllo della fauna selvatica o il controllo delle specie in soprannumero per il ripristino di condizioni di equilibrio, soprattutto gli ungulati;
- ✓ la raccolta e distruzione delle uova, pulli e nidi, la distruzione o il danneggiamento di tane, fatti salvi gli eventuali interventi tecnici finalizzati a garantire le condizioni di equilibrio, realizzati direttamente dall'Ente o per conto di esso;
- ✓ l'introduzione di qualsiasi specie animale, fatti salvi eventuali interventi realizzati direttamente dall'Ente o per conto di esso;
- ✓ la cattura della fauna selvatica, fatti salvi eventuali interventi di ricerca svolti direttamente dall'Ente o previa autorizzazione dell'Ente stesso;
- ✓ il taglio di alberi ospitanti nidi di uccelli rapaci o ospitanti colonie di chirotteri;
- ✓ la raccolta di materiali naturalistici (Insetti, Anfibi e loro uova o larve, Rettili e loro uova ecc.), fatti salvi eventuali interventi di ricerca svolti direttamente dall'Ente o previa autorizzazione dell'Ente stesso;
- ✓ gli allevamenti di animali da pelliccia.

Art. 3.5.2 Attività di cattura e controllo faunistico

1. All'interno della Riserva sono consentite attività di controllo della fauna solo nel caso questa raggiunga densità non compatibili con gli equilibri naturali, secondo piani redatti e approvati dall'Ente, previo parere favorevole dell'ISPRA, laddove necessario ai sensi delle norme vigenti.
2. In caso di presenza di cani o gatti randagi, dovranno essere realizzati interventi di cattura.

Art. 3.5.3 Interventi e azioni per la conservazione di specie minacciate

1. All'interno della Riserva, su iniziativa dell'Ente, è possibile realizzare interventi e azioni volti alla tutela, protezione e conservazione di specie animali rare, minacciate e/o tutelate da normativa regionale, nazionale o comunitaria, quali ad esempio:

- ✓ la realizzazione di pozze o piccoli invasi per la tutela di anfibi, invertebrati, rettili;
- ✓ attività di *captive breeding* per popolazioni minacciate;
- ✓ installazione di nidi artificiali, bat box per uccelli e chiroteri;
- ✓ realizzazione di sottopassi stradali per la fauna minore ;
- ✓ interventi di tutela delle popolazioni di chiroteri all'interno di cavità o in edifici;
- ✓ gestione meccanizzata e/o tramite pascolo controllato di animali domestici degli incolti e gerbidi.

2. In base al progresso delle conoscenze scientifiche, l'Ente può definire, mediante apposito provvedimento, l'elenco delle specie faunistiche di particolare interesse conservazionistico per cui questi interventi sono possibili e opportuni.

Capo 3.6 - Gestione del sito Rete Natura 2000

Art. 3.6.1 - ZSC IT4020026 Boschi dei Ghirardi

Il Sito di Importanza Comunitaria - SIC IT4020026 Boschi dei Ghirardi - è stato dapprima individuato come proposta (pSIC) dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione della Giunta n. 167 del 13.02.2006. Successivamente il sito è stato designato SIC con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 02.08.2010 "Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 marzo 2019 "Designazione di 116 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357" il sito è stato definitivamente designato ZSC IT4020026 Boschi dei Ghirardi.

La ZSC IT4020026 "**Boschi dei Ghirardi**" è localizzata sul largo versante sinistro idrografico del fiume Taro esposto a meridione che fronteggia Borgo Val di Taro e si sviluppa ad un'altezza media di 550 metri sul livello del mare (min 480 m s.l.m. – max 680 m s.l.m.). Include il basso corso dei torrenti paralleli Remola e Rizzone, con l'interclusa Costa dei Rossi, e si attesta come uno degli ultimi capisaldi del paesaggio tradizionale appenninico emiliano di tipo rurale. Esso ha una superficie di circa 306 ha ed è quasi interamente ricompreso all'interno della più vasta *Oasi di protezione della fauna dei Ghirardi* (640 ha). Si tratta di un sito che racchiude al suo interno tutto il campionario degli ambienti della media montagna appenninica. Boschi cedui, alto fusto, prati permanenti, cespuglieti, seminativi, torrenti e piccoli acquitrini; questa diversità ecologica permette una concentrazione di specie animali e vegetali notevolmente superiore a quella delle zone circostanti.

I confini amministrativi della ZSC si collocano in provincia di Parma, all'interno del territorio dei Comuni di Borgo Val di Taro e di Albareto. TAVOLA 1 in Allegato C.

L'Ente di gestione svolge le funzioni di cui all'art. 14 L.R. 6/2005 in materia di siti della Rete Natura 2000, ovvero le azioni per la conservazione e valorizzazione nonché la Valutazione

di incidenza per il territorio di competenza ai sensi della L.R. 7/2004 e della D.G.R. 1191 DEL 30.07.2007 e s.m.i. e delle Misure di Conservazione di cui al seguente capoverso.

Conformemente agli indirizzi del decreto del Ministero dell'Ambiente del 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000" e del decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" vengono definite le misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per i quali il sito è stato individuato.

La Regione Emilia Romagna ha approvato le misure generali di conservazione, le misure specifiche di conservazione e i piani di gestione dei siti Natura 2000, con deliberazione di Giunta regionale n. 79 del 22.10.2018 come modificata dalla DGR n. 1147 del 16.07.2018.

Art. 3.6.2 - Monitoraggio degli habitat e delle specie di interesse comunitario

1.L'Ente svolge periodicamente attività di monitoraggio su habitat e specie di interesse comunitario, per verificarne lo stato di conservazione, i rapporti funzionali ed ecologici tra le diverse componenti, i fattori di minaccia, l'effetto delle azioni di conservazione intraprese su habitat e specie, la presenza di nuove specie e habitat di interesse comunitario.

2.L'Ente, ai sensi dell'art. 14, comma a, della L.R. 6/2005, deve partecipare al Programma regionale fornendo una relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nelle Aree protette e nei Siti della Rete Natura 2000 e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati.

Art. 3.6.3 - Salvaguardia degli habitat e delle specie di interesse comunitario

1. Per il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e seminaturali (di cui all'allegato I della Direttiva Habitat 92/43/CEE) e delle specie (di cui all'allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE e dell'allegato I della direttiva Uccelli 79/409/CEE sostituita dalla direttiva 2009/147/CE del 30.11.2009) presenti nel territorio del sito, l'Ente:

- ✓ applica in via cautelativa le misure generali di conservazione previste da direttive nazionali e regionali;
- ✓ applica le misure specifiche di conservazione del Piano di Gestione (Norme regolamentari);
- ✓ attua azioni prioritarie di conservazione.

TITOLO 4 - DISCIPLINA DELL'ACCESSO E DELLA FRUIZIONE DELLA RISERVA

Capo 4.1 – Accessibilità e fruizione

Art. 4.1.1 – Accesso pedonale e fruizione della rete sentieristica

1. Sono consentiti l'accesso e la percorribilità per le diverse tipologie di fruizione sulla sentieristica riportata in Tavola 2 – “Sentieri della Riserva”, previo accordo con i proprietari e gli Enti coinvolti.
2. Non è consentito abbandonare i sentieri e vagare nel territorio della Riserva.
3. Il divieto di uscire dai sentieri non si applica al personale dell'Ente o a soggetti da questo incaricati per attività inerenti alla gestione della Riserva, al personale addetto alla vigilanza, nonché a tutti i soggetti ai quali sono riconosciute funzioni di vigilanza, né al personale impegnato in attività di protezione civile e di soccorso.
4. Il divieto di uscire dai sentieri non si applica a personale esperto per motivi di studio, ricerca e attività di conservazione della natura, se opportunamente autorizzati dall'Ente.
5. I proprietari di terreni e loro familiari, affittuari, usufruttuari accedono e transitano liberamente nelle loro proprietà, compatibilmente con le norme generali del Regolamento della Riserva.
6. L'accesso e la percorribilità dei sentieri è permessa dall'alba al tramonto, ad eccezione per le visite guidate predisposte dall'Ente.
7. L'Ente può prevedere deroghe alle norme indicate sopra per portatori di handicap, per persone con particolari esigenze terapeutiche, persone con problemi di salute, anziani e loro accompagnatori previo accordo con i proprietari per la viabilità privata.
8. L'Ente di Gestione ha la possibilità di limitare, dandone comunicazione mediante apposita segnaletica, la percorribilità dei tracciati, nonché di impedire l'accesso a particolari e limitate zone, in relazione a esigenze anche stagionali di tutela dell'ambiente, della fauna e della vegetazione, o per scopi manutentivi o per motivi di sicurezza.
9. Le manifestazioni, gare, fiere e le attività di fruizione (turistica, ricreativa, culturale, sportiva etc) sono subordinate alla preventiva autorizzazione dell'Ente di Gestione.
10. L'uso di mountain-bike è consentito esclusivamente lungo la viabilità pubblica principale e secondaria, nella sentieristica. E' vietato uscire da tali tracciati.
11. È vietato danneggiare, manomettere e/o asportare la segnaletica, le tabelle, le bacheche e ogni altra struttura o arredo presenti nella Riserva.
12. La manutenzione dei sentieri viene svolta dall'Ente direttamente o tramite terzi, sulla base di specifiche convenzioni.

Art. 4.1.2 – Accesso con mezzi motorizzati

1. E' consentito l'accesso alla Riserva con mezzi motorizzati lungo i tracciati asfaltati e non , di uso pubblico o di uso privato se consentito dai proprietari.
2. Sulle strade e piste forestali e su quelle poderali ed interpoderali è consentito il transito dei mezzi motorizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, di servizio e/o vigilanza, per il trasporto di materiale occorrente per la realizzazione di opere pubbliche, per la sistemazione idrogeologica, per attività di soccorso e addestramento di protezione civile, nonché ai proprietari ed affittuari di fondi e di edifici non raggiungibili altrimenti. Sulle predette strade e piste forestali è, altresì, consentito il transito ai mezzi utilizzati per l'esecuzione degli interventi previsti ed eseguiti direttamente dall'Ente di Gestione.
3. Al fine di evitare l'insorgere di fenomeni erosivi e di prevenire danni alla vegetazione ed al cotico erboso, è vietato a chiunque transitare con veicoli a motore nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi, nelle aree forestali, lungo le mulattiere e/o i sentieri, per scopi diversi da quelli definiti dal comma precedente.
4. Alcuni percorsi potranno essere chiusi dall'Ente con sistemi a sbarra o a catena che permettano comunque il passaggio dei pedoni.
5. L'Ente può rilasciare autorizzazioni al transito in deroga ai commi precedenti sulla base di richieste motivate, per consentire l'accesso ai disabili, per richieste di manutenzione o per motivi di ricerca e di studio.

Art. 4.1.3 - Parcheggio e aree di sosta

1. È vietato parcheggiare qualsiasi tipo di veicolo a motore nei terreni di cui al comma 2, del precedente articolo, anche se laterali alla viabilità di transito. Il parcheggio può avvenire, ove è consentito, sulla sede stradale o nelle aree appositamente predisposte ed attrezzate.

Art. 4.1.4 – Accessibilità mediante mountain bike.

1. L'uso di mountain-bike è consentito esclusivamente lungo la viabilità pubblica principale e secondaria, nella sentieristica. E' vietato uscire da tali tracciati.

Art. 4.1.5 – Accessibilità mediante motocross, fuoristrada e sorvolo.

1. È vietato su tutto il territorio della Riserva l'esercizio del motocross e del fuoristrada tranne, per quest'ultimo, nel caso vi sia necessità di compiere operazioni di soccorso o per motivi di servizio pubblico.
2. È vietato il sorvolo a bassa quota di mezzi aerei, inclusi deltaplano e parapendio e l'atterraggio sul territorio della Riserva, tranne che per le seguenti operazioni:
 - ✓ attività di interesse dell'Ente quali ricerca scientifica, gestione faunistica, trasporto materiali, esecuzione lavori, esecuzione di rilevamenti e osservazioni, riprese

fotografiche, cinematografiche, aereofotogrammetriche, televisive previa autorizzazione dell'Ente;

- ✓ trasporti o esigenze connesse con operazioni di protezione civile o soccorso medico o per motivi di servizio pubblico previa autorizzazione dell'Ente, quali ad esempio manutenzione di infrastrutture e reti territoriali.

3. È espressamente vietato ogni altro tipo di attività da diporto o amatoriale o sportiva, in particolare il trasporto di persone a scopo ludico-sportivo, i voli pubblicitari o lo spargimento di sostanze.

4. L'utilizzo dei droni su tutta l'area protetta deve essere valutato e autorizzato di volta in volta dall'Ente.

5. Per tutte le attività per cui è consentito il sorvolo a bassa quota va fatta esplicita richiesta di autorizzazione all'Ente che valuterà, di caso in caso, quale documentazione dovrà essere allegata alla richiesta.

Art. 4.1.6 – Rifiuti

In tutta la Riserva è vietato abbandonare anche temporaneamente o rilasciare nei soprassuoli, nei corpi idrici nel sottosuolo o nell'atmosfera rifiuti o materiale di scarto di qualsiasi origine, tipo e forma. I fruitori dovranno rimuovere i propri rifiuti e conferirli dove consentito.

Art. 4.1.7 – Cani

L'accesso dei cani è consentito esclusivamente se muniti di guinzaglio, fatto salvo quelli impegnati nelle operazioni di controllo della fauna selvatica eseguite sotto la direzione di personale dell'Ente e previo comunicazione all'Ente o in operazioni di soccorso ufficiali o in appositi recinti per attività di guardiania.

Art. 4.1.8 - Uso del fuoco

È vietato accendere fuochi all'interno della Riserva.

Art. 4.1.9 – Campeggio e bivacco

È vietata l'attività di campeggio e bivacco.

È consentito, previo assenso del proprietario, lo stazionamento occasionale in aree private situate all'interno delle pertinenze di edifici privati dotati di servizi igienici ai sensi dell'art. 41, comma 1, della L.R. 16/2004.

Capo 4.2 - Servizi e strutture fruibili della Riserva

Art. 4.2.1 – Norme generali su servizi e strutture per l'educazione ambientale, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione turistica

1. L'Ente svolge attività di educazione ambientale, di promozione culturale, di divulgazione, di sviluppo e valorizzazione turistica garantendo la sostenibilità ambientale delle attività e tenendo a riferimento le seguenti finalità:

- ✓ gestione della Riserva conforme alle finalità dell'atto istitutivo;
- ✓ assicurare la protezione e incrementare la conservazione della biodiversità;
- ✓ promozione di una fruizione consapevole dei beni naturali ambientali e paesaggistici;
- ✓ sviluppo sostenibile del territorio della Riserva.

2. L'Ente gestisce il Centro visite, ubicato in Località Pradelle a Borgo Val di Taro, destinato all'educazione ambientale e alla promozione, valorizzazione e conoscenza della Riserva e degli aspetti socio culturali del suo territorio.

3. L'Ente può avvalersi, attraverso apposita convenzione, di associazioni o comuni per le azioni di promozione, di educazione ambientale e di altre attività di promozione culturale e sviluppo turistico della Riserva, così come previsto dall'art. 44 della L.R.6/2005.

Art. 4.2.2 – Criteri minimi per la gestione e manutenzione del Centro visite

1. Il Centro visite è accessibile al pubblico, ai singoli o ai gruppi, per le attività riportate nel precedente articolo.

2. Il Centro visite è accessibile al pubblico durante gli orari di apertura della struttura.

3. Nel caso in cui la visita di singoli o gruppi rientri in un programma predisposto di carattere educativo e didattico, l'accesso è consentito sotto la guida di personale individuato dall'Ente o da persone autorizzate dall'Ente.

TITOLO 5 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Capo 5.1 - Attività di ricerca scientifica e di monitoraggio

Art. 5.1.1 - Norme generali

1. Nell'ambito della Riserva possono essere condotti, studi, ricerche e monitoraggi di carattere scientifico e tecnico da parte di Istituti universitari o di altri Enti ambientali o culturali, associazioni, studiosi indipendenti, studenti, amatori, solo se opportunamente autorizzate dall'Ente.
2. L'autorizzazione potrà essere concessa in seguito alla presentazione di formale richiesta accompagnata da un dettagliato programma di ricerca e/o monitoraggio, sottoposto all'Ente.
3. I risultati di eventuali ricerche, così come la loro divulgazione scientifica, devono essere resi noti all'Ente, nella forma definita di volta in volta in funzione del tipo di azione svolta.

Art. 5.1.2 - Raccolta di materiali

1. Su tutto il territorio della Riserva non è consentito il prelievo di piante e animali o loro parti, di minerali, fossili, reperti archeologici o storici.
2. L'Ente può autorizzare la raccolta di materiali naturalistici, nell'ambito di ricerche scientifiche, studi e monitoraggi, di cui dovrà essere presentato specifico programma di ricerca o, nel caso di convenzioni per ricerca scientifica e divulgazione naturalistica, esplicitato tra gli obiettivi della convenzione.

Art. 5.1.3 - Produzione e divulgazione dei risultati

1. Copia dei dati, delle relazioni e degli elaborati inerenti le indagini compiute dovrà essere inviata all'Ente, che li potrà utilizzare per fini didattici, divulgativi e gestionali con il solo obbligo di citarne la fonte e l'autore. Nelle pubblicazioni dovrà essere sempre citata l'area protetta come "Riserva Naturale "Ghirardi", l'eventuale collaborazione della Riserva, e l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

Capo 5.2 - Attività sportive, ricreative, educative

Art. 5.2.1 - Norme generali inerenti eventi o manifestazioni ricreative e/o educative

1. All'interno della Riserva lo svolgimento di eventi o manifestazioni deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente, fatti salvi i diritti di terzi.
2. All'interno della Riserva non sono consentite le manifestazioni sportive .
3. Sono consentite le attività sportive spontanee individuali o di gruppo, che non comportino un'organizzazione predefinita e l'individuazione di un soggetto responsabile, per le quali valgono le norme generali derivanti dall'Atto istitutivo e dal presente Regolamento, le normative statali, regionali e comunali in materia di viabilità, foreste, polizia urbana e rurale etc.

Art. 5.2.2 - Richiesta di autorizzazione

1. Sulla base di quanto previsto dal precedente art. 5.2.1, il soggetto organizzatore dell'evento o manifestazione deve presentare apposita richiesta di autorizzazione all'Ente almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'attività, specificando: data, orario e attività previste, luoghi e percorsi interessati, numero di partecipanti previsto, eventuali necessità di allestimento di strutture temporanee, le possibilità di parcheggio ed eventuali implicazioni logistiche correlate. Nel caso di circuiti da percorrere a piedi, o con altri mezzi consentiti dovrà essere precisato l'esatto percorso seguito individuandolo su idonea cartografia in scala adeguata all'ampiezza del percorso.

2. La medesima richiesta di autorizzazione dovrà riportare un responsabile dell'organizzazione che svolga nei riguardi dei partecipanti, un'attività di informazione e sensibilizzazione in merito alle norme di comportamento derivanti dall'atto istitutivo e dal Regolamento.

2. In relazione ai principi generali e alle finalità della Riserva, l'Ente, in sede di autorizzazione, potrà prescrivere, modifiche ai percorsi, alle modalità organizzative o al numero massimo di partecipanti alla manifestazione, cui gli organizzatori o promotori dovranno attenersi.

3. L'atto autorizzativo dell'Ente non esime gli organizzatori e i promotori dall'acquisire eventuali altre autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni, quali permessi di transito, d'accesso, d'uso etc.

4. L'Ente richiederà il risarcimento di tutti gli eventuali danni procurati, e il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 5.2.3 - Divieto di eventi e manifestazioni in contrasto con le finalità istitutive della Riserva

1. In tutto il territorio della Riserva è vietato organizzare, promuovere e svolgere le manifestazioni o gli eventi, che in seguito a verifica si rivelino non compatibili con le finalità istitutive della Riserva. A titolo esemplificativo, per il forte impatto che causano, non sono consentite manifestazioni/eventi:

- ✓ a carattere motoristico e ciclistico (ad esempio gare e raduni motociclistici e ciclistici di qualsiasi tipo e natura)
- ✓ che prevedano:
 - l'utilizzo di armi di qualsiasi genere;
 - l'effettuazione di spettacoli pirotecnici;
 - l'effettuazione di gare cinofile o di addestramento cani, fatto salvo l'utilizzo di cani da lavoro per la pastorizia;
 - l'esercizio della falconeria;

in quanto non coerenti con le finalità istitutive della Riserva.

Art. 5.2.4 - Segnaletica e pubblico

1. Eventuale segnaletica specificatamente apposta dagli organizzatori e relativa allo svolgimento della manifestazione, ad esempio inerente i percorsi, la logistica od organizzazione dell'evento, dovrà essere realizzata con modalità e materiali facilmente amovibili, posizionata nel territorio per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle manifestazioni e dovrà essere rimossa a cura degli organizzatori immediatamente dopo il termine delle stesse.
2. Nel posizionamento di tale segnaletica dovrà in particolare essere evitato qualsiasi danno ad alberi e vegetazione, manufatti, rocce o altri elementi del paesaggio, fatti comunque salvi i diritti di terzi.

Art. 5.2.5 - Danni o comportamenti non corretti

1. Eventuali danni procurati o l'abbandono di rifiuti riscontrati lungo il percorso interessato dalla manifestazione e riferibili allo svolgimento della stessa, che non vengano ripristinati o rimossi entro quarantotto ore dal termine della manifestazione, saranno addebitati al soggetto responsabile dell'organizzazione che ne risponderà, nel caso, in sede civile e penale, fatte salve eventuali necessità di immediate contestazioni di infrazioni a termine di legge.

Capo 5.3 – Edilizia, infrastrutture, impianti tecnologici

Art. 5.3.1 - Norme generali

1. All'interno del perimetro della Riserva è vietato:
 - ✓ effettuare interventi di nuova costruzione e di apertura di nuove strade;
 - ✓ l'apertura e l'esercizio di nuove cave o la riattivazione di quelle dismesse, nonché il prelievo di inerti dagli alvei dei corsi d'acqua;
 - ✓ l'installazione di impianti eolici, di singoli generatori di qualsiasi potenza, tranne il micro eolico installato sui tetti degli edifici, e di impianti fotovoltaici a terra;
 - ✓ l'apposizione di nuova cartellonistica pubblicitaria, nonché il rinnovo delle relative concessioni esistenti;
 - ✓ esercitare ogni attività, anche di carattere temporaneo, che comporti alterazioni ambientali incompatibili con le finalità istitutive della Riserva o che possa comunque compromettere la conservazione degli habitat e delle specie presenti;
2. All'interno della Riserva sono consentiti:
 - ✓ gli interventi di restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e ripristino tipologico degli edifici esistenti;
 - ✓ gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità esistente.

Capo 5.4 – Criteri di intervento

Si definiscono alcuni criteri di intervento al fine di limitare gli impatti negativi in caso di manutenzioni, opere di adeguamento etc.:

1. Il contenimento della vegetazione naturale ai margini delle strade deve essere praticato evitando i periodi critici legati all'eventuale riproduzione della fauna selvatica (dal 15 marzo al 15 luglio) e l'utilizzo di mezzi meccanici di taglio e di trinciatura che causino sfibrature e scortecciamenti ad alberi e arbusti.
2. Il taglio della vegetazione per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture lineari e puntuali, dovrà avvenire al di fuori del periodo compreso tra il 15.marzo e il 15 luglio
3. L'uso dei materiali e gli interventi effettuati devono rispettare la fisionomia originale dell'edificio e favorire il mantenimento di superfici rugose idonee all'appiglio di chiroteri, nonché fessure e interstizi ad essi congeniali evitando anche l'utilizzo di sostanze tossiche nel trattamento di eventuali parti in legno esterne.
4. L'inserimento di nuovi elementi (pavimentazioni esterne, arredo urbano etc.) dovranno essere consoni all'ambiente e alle tipologie costruttive della tradizione locale.
5. La realizzazione di recinzioni deve consentire la fruibilità dell'area protetta e prevedere punti di passaggio per la fauna.
6. La realizzazione di siepi perimetrali di pertinenza degli edifici dovrà avvenire con specie preferibilmente autoctone.
7. Gli impatti visivi sull'ambiente e paesaggio circostante di eventuali dotazioni tecnologiche (ad es. cabine, contatori, cassonetti etc) dovranno essere attenuati con opportune mitigazioni.
8. La realizzazione di nuovi elettrodotti a media e alta tensione è consentita all'interno del perimetro della Riserva, solo ed esclusivamente nel caso non possano essere attuate ipotesi alternative, che prevedano il passaggio della rete al di fuori del perimetro della Riserva stessa, e per importanti motivazioni di interesse pubblico e sociale.
9. Per nuovi elettrodotti, l'Ente, ai fini della tutela del paesaggio, dell'avifauna e dei chiroteri, può richiedere la realizzazione della linea interrata o in alternativa l'utilizzo di cavi "Elicord".
10. A tutti gli impianti di illuminazione di nuova realizzazione all'interno del perimetro della Riserva si applica quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento luminoso.

ALLEGATI

- **ALLEGATO A: ELENCO DIVIETI E SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 60 DELLA LR N 6/2005;**

- **ALLEGATO B: LOGO DELLA RISERVA GHIRARDI**

- **ALLEGATO C: TAVOLA 1 – PERIMETRO DELLA RISERVA E ZSC IT 4020026 (scala 1:15.000)**

- **ALLEGATO D: TAVOLA 2 – SENTIERI DELLA RISERVA**

- **ALLEGATO E: REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA DELLA RISERVA REGIONALE GHIRARDI**

ALLEGATO A

ELENCO DIVIETI E SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 60 DELLA LR N 6/2005

	DIVIETO	NORMA DI RIFERIMENTO	SANZIONE
1	Violazione delle disposizioni contenute: a. negli atti istitutivi e nei regolamenti delle Riserve naturali; b. nelle misure generali e specifiche di conservazione dei siti della Rete natura 2000;	comma 1	da € 250,00 a € 2.500,00 ridotta: da € 25,00 a € 250,00 per violazioni lievi
2	Estirpazione o abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta	comma 2 lett. a)	da € 25,00 a € 250,00
3	Cattura o uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta	comma 2 lett. b)	da € 500,00 a € 5000,00
4	Realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche	comma 2 lett. c)	da € 250,00 a € 2.500,00
5	Realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità delle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di cui al precedente punto 1	comma 2 lett. d)	da € 2.000,00 a € 20.000,00
6	Danneggiamento, perturbazione o alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE	comma 2 lett. e)	da € 2.000,00 a € 20.000,00
7	Mancata richiesta di effettuazione della valutazione di incidenza, ovvero comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE	comma 2 lett. e bis)	da € 1.000,00 a € 10.000,00


Oltre alle sanzioni sopra elencate, può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine, l'Ente di gestione procede all'esecuzione in danno degli obbligati.

I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.


La tipologia e l'entità della sanzione, irrogata dal soggetto gestore dell'area protetta o del sito, sarà stabilita in base alla gravità desunta dai criteri riportati al comma 5 della L.R. 6/2005.



ALLEGATO C – TAVOLA 1



ALLEGATO D – TAVOLA 2



ALLEGATO E

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA DELLA RISERVA REGIONALE GHIRARDI

Sommario

Art. 1 Natura giuridica del nulla osta	33
Art. 2 Ambito territoriale	33
Art. 3 Tipologie di interventi, impianti, opere, attività non assoggettate a nulla osta	3
Art. 4 Tipologie di interventi, impianti, opere e attività oggetto di comunicazione.	35
Art. 5 Presentazione dell'istanza	37
Art. 6 Trasmissione dell'istanza	8
Art. 7 Avvio del procedimento	39
Art. 8 Termini del procedimento e silenzio-assenso	40
Art. 9 Misure di semplificazione del procedimento	40
Art. 10 Istruttoria	41
Art. 11 Raccordo con le procedure di valutazione ambientale	43
Art. 12 Nulla osta e autorizzazione paesaggistica	43
Art. 13 Archivio/banca dati	44
Allegato 1	45
Allegato 2	48
Allegato 3	50
Allegato 4	52
Allegato 5	24

Art. 1 Natura giuridica del nulla osta

1. In base alle disposizioni della legislazione vigente in materia, nazionale e regionale (L. 394/91 art. 13, LR 6/2005 art. 49) il nulla osta si configura quale:

- provvedimento di competenza dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale, inerente la Riserva Regionale Ghirardi, per la verifica della conformità del progetto di intervento, impianto, opera, attività entro il perimetro della Riserva, alle disposizioni dell'atto istitutivo e degli strumenti di pianificazione e gestione della suddetta Riserva. La valutazione contenuta nel nulla osta trae legittimazione dalle disposizioni contenute nell'atto istitutivo e negli strumenti di pianificazione e gestione della Riserva che ne costituiscono, pertanto, parametri tecnico-normativi necessari e indefettibili;
- provvedimento sempre necessario in caso di progetti di interventi, impianti, opere, attività di trasformazione dell'assetto ambientale e paesaggistico dell'area protetta, fatte salve le esclusioni previste dalle normative;
- provvedimento preventivo rispetto a qualsiasi atto permissivo di altre amministrazioni, salvo il caso in cui non sia diversamente previsto dalla legislazione vigente;
- provvedimento autonomo rispetto a qualsiasi atto permissivo di altre amministrazioni cui dare autonoma evidenza, verso cui è possibile fare ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale nel previsto termine di 60 giorni. Avverso il provvedimento di rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della L 349/86 art. 13.

Art. 2 Ambito territoriale e di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 49 della LR 6/2005 l'ambito territoriale di applicazione del nulla osta è costituito dal territorio della Riserva Regionale Ghirardi (di seguito Riserva).

2. Il nulla osta non è altresì dovuto nei casi indicati al successivo art. 3 nonché nei casi previsti nel Regolamento e nel Programma di tutela e valorizzazione della Riserva di cui agli artt. 46 e 47 LR 6/2005.

3. Il presente regolamento si applica in riferimento alle norme di salvaguardia vigenti, alle norme dell'atto istitutivo oppure in riferimento al Regolamento approvato, in ogni caso prevarranno le norme più restrittive.

Art. 3 Tipologie di interventi, impianti, opere, attività non assoggettate a nulla osta

1. I progetti relativi a interventi, impianti, opere, attività da realizzare o da svolgere nel territorio della Riserva, qualora ricadano in uno dei seguenti casi, non sono sottoposti al preventivo rilascio del nulla osta:

- a) attività e interventi a cura dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (di seguito Ente), per l'attuazione delle finalità dell'area protetta oggetto di intervento, nell'ambito dei compiti a esso assegnati dalla LR 24/2011 art. 3 e LR 13/2015 art. 18;
- b) interventi a cura dell'Ente, in caso di aree protette interessate da siti Rete Natura 2000, previsti espressamente dalle misure di conservazione o dai piani di gestione di tali siti e individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti stessi, a condizione che vengano osservate le modalità di realizzazione indicate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione;
- c) interventi definiti all'interno di piani o programmi che hanno acquisito il parere di conformità da parte dell'Ente e che, nell'ambito di tale procedura, non siano stati indicati come interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla osta, secondo il disposto della LR 6/2005 artt. 39, comma 1;
- d) le attività quali le normali pratiche agrosilvopastorali e zootecniche, salvo diverse disposizioni specifiche contenute nel Regolamento della Riserva, compresi i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e forestale, gli interventi sugli impianti idraulici agrari, l'allestimento di serre mobili stagionale (sprovviste di strutture in muratura);
- e) gli interventi di potatura e spalcatura di siepi, filari e alberature, compresi quelli lungo i confini di proprietà per il rispetto di quanto previsto dal codice civile, effettuati nei tempi e nei modi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 41 del RR 1° Agosto 2018 n.3, ad eccezione degli interventi su elementi di interesse vegetazionale e forestale censiti e tutelati da specifiche normative;
- f) le attività e gli interventi posti all'interno dei perimetri dei cimiteri esistenti;
- g) la dispersione in natura di ceneri di defunti e di animali d'affezione, nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e dei regolamenti locali, a condizione che siano effettuate senza allestimento o posa di elementi commemorativi (a titolo di esempio non esaustivo: cippo, croce, lapide, foto, ceri, fiori e oggetti simili ecc.) nel luogo di dispersione;
- h) la messa in opera e manutenzione di pannelli solari (termici o fotovoltaici), sulle coperture degli edifici o sulle strutture coperte esistenti, e le installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio;
- i) la manutenzione ordinaria di manufatti idraulici puntuali e di opere di regimazione idraulica relative a infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti;

l) interventi di manutenzione ordinaria della rete stradale (strade statali, provinciali, comunali, vicinali e interpoderali) e ferroviaria, compresi quelli di contenimento della vegetazione nelle fasce di rispetto come da normativa vigente; la realizzazione e manutenzione di segnaletica, barriere protettive e staccionate relative a infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti; gli interventi di manutenzione ordinaria dei sentieri, delle infrastrutture di tipo lineare (acquedotti, fognature, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, funivie e impianti similari, linee elettriche di media e bassa tensione, linee telefoniche ed altre reti di servizio), delle strutture localizzate (depositi di acqua, depositi di gas, depuratori), degli impianti di telefonia fissa e mobile, degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, purché non comportino modifiche di tracciato, di ubicazione o di ingombro volumetrico delle opere; la manutenzione ordinaria comprende la sostituzione di parti dell'infrastruttura stessa quali pali, tralicci, cavi, tubi, antenne, ecc, e la potatura ed il taglio della vegetazione arbustiva o arborea limitatamente alle aree di pertinenza e per una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori o dell'area di transito di carrelli o cabine, nelle aree immediatamente prospicienti e, comunque, in tutte le aree su cui insistono le relative servitù, nonché la manutenzione della relativa viabilità di accesso, purché esistente. Gli interventi sulla vegetazione di cui al precedente capoverso, ovvero il taglio della vegetazione arbustiva o arborea non può essere effettuato dal 14 marzo al 16 luglio, salvo autorizzazione dell'Ente. Non è inoltre possibile sradicare le ceppaie, salvo autorizzazione dell'Ente. Sono fatte salve, ove non in contrasto, le norme contenute nel RR 1° Agosto 2018 n.3;

m) gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria;

n) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW; le modifiche funzionali di impianti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria;

Art. 4 Tipologie di interventi, impianti, opere e attività oggetto di comunicazione.

1. La realizzazione di specifiche tipologie d'interventi, impianti, opere, attività, il cui impatto di norma non comporta alterazioni significative per l'ambiente e il paesaggio è oggetto di comunicazione da parte dell'interessato alle condizioni e con le modalità indicate nei commi seguenti.

2. Sono soggetti alla comunicazione di cui al comma 1:

a) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive, l'inserimento di elementi tecnici e tecnologici, qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio, siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, non comportino la realizzazione di manufatti alteranti la sagoma e l'aspetto esteriore dell'edificio, non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio, non riguardino edifici di valore storico testimoniale tutelati dalla normativa vigente in materia, non comportino deroghe alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, non alterino lo stato dei luoghi, non determinino cambi d'uso (ad eccezione di quanto specificato alla successiva lettera d), né aumento del carico urbanistico o nuove immissioni in atmosfera e/o scarichi in acque superficiali e/o sotterranee, non riguardino le aree

pertinenziali degli edifici (ad eccezione di quanto specificato alla successiva lettera h), i solai e i sottotetti (per salvaguardare la possibile presenza di chiroterri);

b) le opere interne alle costruzioni, le opere di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, qualora non modifichino le destinazioni d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio, non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, non determinino cambi d'uso né aumento del carico urbanistico o nuove immissioni in atmosfera e/o scarichi in acque superficiali e/o sotterranee, non riguardino le aree pertinenziali (ad eccezione di quanto specificato alla seguente lettera h), i solai e i sottotetti e la manutenzione delle coperture degli edifici (per salvaguardare la possibile presenza di chiroterri);

c) gli interventi edilizi da considerarsi variazioni minori in corso d'opera che, rispetto al progetto approvato, non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, non determinino cambi d'uso né aumento del carico urbanistico o nuove immissioni in atmosfera e/o scarichi in acque superficiali e/o sotterranee, non riguardino le aree pertinenziali (ad eccezione di quanto specificato alla successiva lettera h), i solai e i sottotetti (per salvaguardare la possibile presenza di chiroterri). Il rilascio del nulla osta per le restanti tipologie di variazioni minori in corso d'opera, definite dalla normativa vigente, deve essere preventivo alla loro realizzazione;

d) gli interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi della normativa vigente;

e) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione delle attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato, nonché i carotaggi e le opere temporanee per le analisi geologiche e geotecniche richieste per l'edificazione nel territorio urbanizzato;

f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture;

g) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; tali realizzazioni sono ammesse esclusivamente nelle aree pertinenziali degli edifici;

h) la realizzazione di manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m^2 , di vasche per l'accumulo di acque piovane, di manufatti isolati privi di copertura, di tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m^3 ; di manufatti precari, privi di fondazione,

non stabilmente infissi al suolo; tali realizzazioni sono ammesse esclusivamente nelle aree pertinenziali degli edifici;

i) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine;

l) la raccolta di legna fluitata posta in area demaniale, negli alvei e lungo le sponde dei corsi d'acqua ricompresi nel territorio di competenza dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, nel rispetto delle seguenti condizioni: il quantitativo di legna è finalizzato all'autoconsumo (massimo 25 t), come disciplinato dal Regolamento Forestale Regionale RR 1° Agosto 2018 n.3, senza scopo commerciale o di lucro; il periodo di raccolta va dal 16 luglio al 14 marzo; il prelievo è limitato alla legna fluitata già sradicata (è vietato il taglio di piante morte, secche o deperienti in piedi o ancora radicate); i mezzi di raccolta e di trasporto impiegati possono circolare esclusivamente sulla viabilità esistente senza comportare modifiche o alterazioni dello stato dei luoghi e senza accedere all'alveo o in altre aree naturali. La comunicazione mantiene la propria validità sino al 14 marzo successivo alla data di presentazione della domanda;

3. la comunicazione all'Ente è corredata dalle dichiarazioni e dagli elaborati tecnici necessari, secondo la modulistica definita all'art. 5 del presente Regolamento.

4. Per gli interventi, impianti, opere, attività di cui al presente articolo l'Ente di gestione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, controlla la completezza della documentazione, verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti pianificatori e regolamentari per l'esecuzione degli interventi. Entro il termine di trenta giorni l'Ente di Gestione può impartire disposizioni riguardanti specifiche modalità esecutive e limitazioni, o vietare la prosecuzione dell'attività in caso di accertata carenza dei presupposti e delle condizioni richieste.

5. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'interessato può dare inizio all'intervento. Gli interventi devono essere conclusi entro un anno e trenta giorni da tale data ad eccezione dell'attività di raccolta di legna fluitata di cui alla precedente lettera m.

Art. 5 Documentazione a corredo dell'istanza

1. Il procedimento si effettua ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, secondo le modalità specifiche e gli aspetti procedurali definiti dal presente regolamento per il rilascio del nulla osta ai sensi della LR 6/2005, artt. 40 e 58.

2. L'istanza finalizzata al rilascio del nulla osta è presentata sulla base della modulistica-tipo che comprende:

- l'Allegato 1 al presente regolamento;

- gli elaborati tecnico-progettuali-amministrativi (Allegato 2);
- la ricevuta di pagamento di Euro 50,00 per spese di istruttoria come da regolamento approvato con atto di Comitato Esecutivo n.°3/2013 "Regolamento relativo alle richieste di interventi edilizi, urbanistici nell'ente di gestione per i parchi e per la biodiversità Emilia Occidentale, determinazione contribuzione a carico degli utenti e modalità di presentazione".

3. Qualora il progetto di intervento, impianto, opera, attività sia assoggettato alla procedura di cui al precedente art. 4, gli elaborati relativi all'istanza sono costituiti da:

- l'Allegato 3 al presente regolamento, completo di asseverazione da parte del proponente di rispondenza del progetto alla casistica stabilita dal medesimo art. 4;
- la ricevuta di pagamento di Euro 50,00 per spese di istruttoria come da regolamento approvato con atto di Comitato Esecutivo n.°3/2013 "Regolamento relativo alle richieste di interventi edilizi, urbanistici nell'ente di gestione per i parchi e per la biodiversità Emilia Occidentale, determinazione contribuzione a carico degli utenti e modalità di presentazione".

4. Qualora l'attività riguardi gli interventi forestali di cui all'art. 6 del RR 1° Agosto 2018 n.3, esenti da comunicazione e autorizzazione, e quelli non esentati ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, il nulla osta deve essere richiesto mediante la compilazione del modulo di cui all'Allegato 4, esente da bollo.

5. Qualora l'attività riguardi la raccolta di materiale legnoso fluitato presente nell'alveo e lungo le sponde dei corsi d'acqua la comunicazione deve essere trasmessa mediante la compilazione del modulo di cui all'Allegato 5 al presente regolamento, modulo uniformato utilizzato per la raccolta delle richieste di nulla osta e valutazione d'incidenza per l'esecuzione di interventi di gestione dei boschi e di altri ambiti di interesse forestale e vegetazionale per tutto il territorio di competenza dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

Art. 6 Trasmissione dell'istanza

1. In caso di progetto di intervento, impianto, opera, attività sottoposto a provvedimento abilitativo o autorizzativo o di altro assenso comunque denominato (ad esempio di tipo urbanistico, edilizio, paesaggistico, autorizzazioni ambientali etc.), ulteriore rispetto al nulla osta, l'istanza sarà trasmessa all'Ente di Gestione unicamente dall'Amministrazione titolare del procedimento principale per il tramite dei competenti sportelli SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) o SUE (Sportello Unico per l'Edilizia). Fanno eccezione i progetti di intervento, impianto, opera e attività proposti da altre Amministrazioni Pubbliche o enti di diritto pubblico (ad esempio Regione, Provincia, Comune, Unioni di Comuni, AIPO, ARPAE, Consorzi di Bonifica ecc.) che possono

procedere all'inoltro diretto all'Ente della documentazione necessaria alla valutazione come richiesta all'art. 5 del presente Regolamento.

2. Nei casi di cui al comma 1, il soggetto richiedente inserirà l'istanza di nulla osta di cui alla modulistica-tipo indicata nel precedente art. 5, comma 2, debitamente compilata, tra la documentazione da allegare alla richiesta inerente il procedimento principale dell'Amministrazione che rilascia il provvedimento autorizzativo ulteriore rispetto al nulla osta.

3. Qualora il progetto di intervento, impianto, opera, attività sia assoggettato alla procedura di cui al precedente art. 4 **Tipologie di interventi, impianti, opere, attività oggetto di comunicazione**, l'Amministrazione titolare del procedimento principale trasmette la documentazione di cui al precedente art. 5, comma 3.

4. Devono essere trasmessi direttamente all'Ente, e per conoscenza ai suddetti sportelli SUAP o SUE, le istanze che, pur non riguardando interventi, impianti, opere, attività che necessitano di altri atti di assenso comunque denominati (ad esempio di tipo urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale etc.), sono soggetti a rilascio di nulla osta. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono soggetti al rilascio del nulla osta: le manifestazioni culturali, turistiche, sportive e le attività ricreative e di fruizione comunque organizzate, che comportino l'occupazione o l'uso, seppur temporaneo, di aree agricole e/o forestali, private o di proprietà pubblica, della sentieristica del Parco o di altra viabilità non ordinaria (strade vicinali e poderali, o con limitazione al traffico veicolare, le attività di ricerca e monitoraggio ambientale non direttamente organizzate e gestite dall'Ente), gli interventi forestali di cui all'art. 6 del RR 1° Agosto 2018 n.3 esenti da comunicazione e autorizzazione, e quelli non esentati ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento; alcuni degli interventi di cui alla LR 15/2013, art. 7, comma 1). La documentazione a corredo dovrà conformarsi all'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 7 Avvio del procedimento

1. A seguito della trasmissione dell'istanza, di cui al precedente art. 6, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, verificata la completezza della domanda entro i termini di cui al successivo art. 8, viene data comunicazione al soggetto che ha trasmesso l'istanza, indicando:

- la data di avvio del procedimento;
- la competenza tecnico-amministrativa;
- il responsabile del procedimento;
- le modalità per prendere visione degli atti;
- la data di conclusione entro 60 giorni dalla data di avvio, salvo interruzione dei termini (che potrà essere effettuata una sola volta);
- le informazioni circa l'istituto del silenzio-assenso
- i recapiti e gli orari di apertura degli uffici.

2. Qualora l'istanza riguardi le tipologie d'interventi, impianti, opere, attività di cui all'art. 4 del presente Regolamento, al soggetto proponente non saranno inviate ulteriori comunicazioni, fatto salvo le eventuali disposizioni, limitazioni e divieti che possono essere impartiti dall'Ente nell'arco dei trenta giorni necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti pianificatori e regolamentari per l'esecuzione degli interventi.

3. Qualora l'istanza riguardi interventi, impianti, opere, attività che ricadono contemporaneamente all'interno di un sito di Rete Natura 2000 e nella Riserva, la comunicazione dovrà evidenziare il raccordo con le procedure di valutazione ambientale di cui al successivo art. 11 del presente regolamento.

Art. 8 Termini del procedimento e silenzio-assenso

1. Il provvedimento relativo al nulla osta è emesso entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della documentazione relativa all'istanza completa in ogni sua parte. Decorso tale termine, il nulla osta si intende rilasciato, come previsto dall' art. 49 della LR 6/2005.

2. In caso di documentazione incompleta l'Ente ne dà comunicazione al soggetto proponente entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. I termini per il rilascio del nulla osta decorrono dal ricevimento di tutti i documenti richiesti per il completamento formale della domanda.

3. Il termine del procedimento potrà essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori 30 giorni, per necessità derivanti da complessità dell'istruttoria, con eventuale richiesta motivata e analitica di ulteriore documentazione ovvero in caso di necessità di consultazione di esperti in materia. In tale caso il termine per il perfezionarsi del silenzio-assenso decorre nuovamente dal ricevimento della documentazione richiesta.

4. Ferma restando la tempistica massima di legge sopra illustrata, i tempi effettivi di istruttoria da parte dell'Ente sono improntati al principio di celerità del procedimento, tenuto conto delle tipologie di progetto di intervento, impianto, opera, attività sottoposte a istanza di nulla osta.

5. Qualora il progetto di intervento, impianto, opera, attività sia assoggettato alla procedura di cui al precedente art. 4 **Tipologie di interventi, impianti, opere, attività oggetto di comunicazione**, del presente Regolamento, il nulla osta è da intendersi rilasciato al momento della presentazione dell'istanza.

6. Il silenzio assenso non si applica qualora l'istanza riguardi interventi, impianti, opere, attività che ricadono contemporaneamente all'interno di un sito di Rete Natura 2000 e nel Parco, come specificato al punto 3 dell'art.11 del presente regolamento.

Art. 9 Misure di semplificazione del procedimento

1. Nel caso di progetto di intervento, impianto, opera, attività sottoposto a provvedimento abilitativo o autorizzativo o di altro assenso comunque denominato, ulteriore rispetto al nulla osta, l'Ente, nei casi previsti dalla legislazione vigente, rilascia il nulla osta nell'ambito di Conferenza di servizi come disciplinata dalla vigente

normativa, ovvero mediante altro modulo di semplificazione procedimentale qualora sia stata richiesta dall'Amministrazione titolare del procedimento principale.

2. L'Ente concorda con le Amministrazioni coinvolte nel rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi necessari all'intervento, impianto, opera e attività, le procedure idonee ad evitare o a contenere, a norma delle leggi vigenti, qualsiasi aggravio all'iter amministrativo, ivi incluso la riduzione del termine per il rilascio del nulla osta.

Art. 10 Istruttoria

1. Verifica di conformità dell'intervento.

Come disposto dall'art. 49 della LR 6/2005, l'istruttoria del procedimento consiste in una verifica di conformità dei progetti di interventi, impianti, opere, attività alle disposizioni degli atti istitutivi e degli strumenti di pianificazione e gestione dei Parchi, come di seguito indicati:

- disposizioni del Regolamento approvato;

2. Criteri dell'istruttoria.

In caso di intervento, impianto, opera, attività consentita dagli atti istitutivi e dagli strumenti di pianificazione e gestione della Riserva, l'Ente procede quindi ad accertare, sulla base delle conoscenze scientifiche su specie, elementi e ambienti, il rispetto, da parte dell'intervento, delle finalità di salvaguardia dell'area protetta come perseguite dagli atti e dagli strumenti di cui al precedente comma 1, nonché il rispetto delle normative specifiche vigenti in materia di aree protette.

3. Motivi ostativi e osservazioni.

Qualora il provvedimento di diniego sia reso nell'ambito della Conferenza di servizi di cui al precedente art. 9 l'Ente, prima della formale adozione di tale provvedimento, comunica all'Amministrazione titolare del procedimento principale, con le modalità concordate nel corso della Conferenza medesima, i motivi ostativi e le eventuali soluzioni alternative che se apportate potrebbero consentire di accogliere l'istanza. All'Amministrazione titolare del procedimento principale sarà contestualmente richiesto di procedere alla formale comunicazione dei motivi ostativi e alla raccolta delle osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990.

Qualora il provvedimento di diniego sia reso nell'ambito di un endoprocedimento l'Ente, prima della formale adozione di tale provvedimento, trasmette all'Amministrazione titolare del procedimento principale, una comunicazione contenente l'evidenza dei motivi ostativi e delle eventuali soluzioni alternative che se apportate potrebbero consentire di accogliere l'istanza. All'Amministrazione titolare del procedimento principale sarà contestualmente richiesto di procedere alla formale comunicazione dei motivi ostativi e alla raccolta delle osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990.

4. Soluzioni alternative

Le soluzioni alternative, che se apportate potrebbero consentire l'accoglimento dell'istanza rispetto al progetto originario, possono riguardare: a) modifiche dell'ubicazione delle opere; b) modifiche del dimensionamento delle opere; c) modifiche delle tipologie costruttive adottate; d) modifiche delle modalità gestionali dell'area.

5. Rilascio o diniego del nulla osta. L'esito dell'istruttoria determina la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso di rilascio del nulla osta, eventualmente con prescrizioni di cui al successivo comma 6, ovvero con un rilascio del nulla osta per decorrenza del termine, ovvero con un provvedimento di diniego del nulla osta. Il rilascio o diniego del nulla osta è adottato con un provvedimento del Direttore. L'esito positivo del nulla osta, unitamente alle prescrizioni eventuali in esso contenute, deve avere specifica evidenza nel provvedimento abilitativo o autorizzativo o di assenso comunque denominato rilasciato dall'Amministrazione titolare del procedimento principale. È quindi opportuno che l'Ente ne faccia menzione in sede di rilascio del provvedimento di nulla osta. Il provvedimento di diniego del nulla osta deve essere sempre motivato con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche per le quali il progetto dell'intervento, impianto, opera, attività non risulta conforme alle disposizioni dell'area protetta.

6. Prescrizioni. Il provvedimento di rilascio del nulla osta può contenere puntuali prescrizioni alla realizzazione dell'intervento, impianto, opera, attività, al fine di soddisfare la condizione di conformità alle norme proprie dell'area protetta. Le prescrizioni devono pertanto essere riferite:

a) alle caratteristiche del progetto solo se dettate dalle disposizioni dell'atto istitutivo e degli strumenti di pianificazione e gestione dell'area protetta.

b) all'attuazione, congiuntamente con l'intervento, di misure mitigative degli effetti negativi sulle esigenze di salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici tutelati dalle disposizioni dell'area protetta, definite sulla base dei dati conoscitivi su specie, elementi e ambienti e legate alle fasi di realizzazione e all'area oggetto di intervento. Tali misure possono riguardare:

- limitazioni temporali alla realizzazione delle opere (es. divieto d'esecuzione dei lavori o d'utilizzo dell'opera durante il periodo riproduttivo di una o più specie tutelate),

- limitazioni spaziali (es. divieto d'accesso o d'esecuzione dei lavori in una certa area giacché molto delicata dal punto di vista ecologico, come i siti di riproduzione di specie animali e vegetali tutelati),

- limitazioni nell'ubicazione e nella gestione del cantiere e nell'uso di tipologie di mezzi meccanici e d'attrezzature (es. obbligo d'impiego di un determinato, specifico macchinario, poiché l'utilizzo di un mezzo rispetto a un altro può comportare una diversa modalità di cantierizzazione delle opere con conseguente impatto negativo sull'ambiente e il paesaggio),

- obbligo di inserire opere di mitigazione ambientale (es. realizzazione di barriere antirumore, realizzazione di siepi o filari di specie esclusivamente autoctone e tipiche dei luoghi, modalità di intervento compatibili con la conservazione di specie protette ecc.),

- obbligo di ripristino delle aree degradate (es. ripristino del manto erboso nelle aree interessate da lavori di escavazione o di cantiere, con esclusivo utilizzo di sementi di provenienza locale certificata) o dell'area in oggetto, una volta cessato l'utilizzo previsto in progetto.

7. Pubblicazione. Ai sensi della L 394/1991 art. 13, l'Ente dà notizia del provvedimento, con le modalità stabilite dalle normative vigenti in materia, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dell'Ente:

a) per esteso nel caso di provvedimento di diniego;

b) per estratto nel caso di provvedimento positivo espresso nonché determinatosi per decorrenza del termine.

Art. 11 Raccordo con le procedure di valutazione ambientale

1. Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Nel caso in cui il progetto sia assoggettato a VIA, l'esito dell'istruttoria relativa al nulla osta è acquisito in sede di Conferenza di servizi di cui alla L. 241/1990 art. 14. La VIA positiva sul progetto comprende e sostituisce il provvedimento di rilascio del nulla osta con le eventuali prescrizioni.

2. Valutazione d'incidenza. Qualora il progetto d'intervento, impianto, opera, attività ricada contemporaneamente all'interno di un sito di Rete Natura 2000 e nella Riserva, la valutazione d'incidenza, tranne i casi specificatamente esentati dalle normative vigenti, è effettuata dall'Ente. Nel caso in cui in capo all'Ente si sommino sia la competenza a effettuare la valutazione d'incidenza sia la competenza al rilascio del nulla osta, l'esito della valutazione d'incidenza è reso congiuntamente a quello del nulla osta. L'Ente, in tal caso, esprime nel medesimo atto l'esito della valutazione d'incidenza nonché la decisione in ordine al nulla osta con specifica e distinta evidenza di tutti gli aspetti di competenza dell'Ente. Si chiarisce inoltre che deve essere garantita la coerenza tra gli esiti dei suddetti procedimenti ovvero, in caso di progetto con valutazione d'incidenza con esito negativo, sarà rilasciato un atto di diniego.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano i termini del silenzio-assenso di cui all'art.8 del presente Regolamento.

Art. 12 Nulla osta e autorizzazione paesaggistica

Al fine di stabilire criteri procedurali che consentano un coordinamento tra i due istituti del nulla osta e dell'autorizzazione paesaggistica per un'efficace salvaguardia degli aspetti ambientali, naturalistici, culturali e paesaggistici oggetto di particolare tutela nel territorio delle aree protette l'Ente, relativamente all'autorizzazione paesaggistica ordinaria, può concordare con i Comuni i tempi per l'espressione del nulla osta così da consentire che il provvedimento, comprese le eventuali prescrizioni, sia allegato alla relazione tecnica illustrativa che il Comune deve inviare alla competente Soprintendenza ai sensi del D. Lgs. 42/2004 art. 146, comma 7 come richiamato dalla LR 24/2017 art. 70, comma 7.

Per l'autorizzazione paesaggistica semplificata, l'espressione del nulla osta è rilasciata nell'ambito della Conferenza dei Servizi, di cui agli artt. 14 e segg., della L. 241/1990, entro i termini previsti dall'art. 11, comma 2 del DPR 31/2017.

Art. 13 Archivio/banca dati

1. Per consentire l'analisi dei provvedimenti presi, al fine di una corretta gestione delle aree protette, l'Ente è tenuto a predisporre un archivio informatizzato, o banca-dati, delle istanze di nulla osta e relativa istruttoria, da tenere costantemente aggiornato.

2. L'archivio informatizzato, per ciascuna istanza di nulla osta, riporta almeno le seguenti informazioni:

a) i dati geografici, relativi alla localizzazione dell'intervento, impianto, opera, attività proposto, con l'individuazione dell'area interessata quando significativa;

b) i dati descrittivi, relativi a:

- tipologia di intervento, impianto, opera, attività,
- Area protetta e zona della stessa in cui è localizzato l'intervento,
- provvedimento conclusivo del procedimento e motivazioni in caso di diniego,
- data di inizio e di conclusione del procedimento,
- eventuale proroga del termine del procedimento con indicate le motivazioni,
- note varie (contatti avuti con altri soggetti, ecc.),
- osservazioni da parte del richiedente con eventuali soluzioni alternative.

L'archivio, predisposto dall'Ente per ciascuna area protetta, è reso disponibile alla Regione Emilia-Romagna per le necessità istituzionali.

Allegato 1**MODULO PER ISTANZA DI RILASCIO DEL NULLA-OSTA***(mod. richiesta 1 / p.1- D.G.R. n. 343/2010)* *All'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale**Sede legale c/o Unione Montana Parma Est**Piazza Ferrari 5 – 43013 Langhirano (PR)* *Allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) del Comune di* *Allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di***TIPOLOGIA DI INTERVENTO, OPERA, IMPIANTO, ATTIVITA'****TITOLARE DEL PROGETTO / TECNICO INCARICATO**

Nome e Cognome _____

Via/P.zza/altro _____ n. _____ Località _____

Comune _____ Prov. _____ Tel. _____

Cod. Fiscale _____ P. Iva _____

Indirizzo e-mail e/o P.E.C. _____

in qualità di _____

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

comune di _____

via _____ n° _____ località _____

Dati catastali: (Foglio e Mappale) _____

DENOMINAZIONE AREA PROTETTA Riserva Regionale Ghirardi

la Zona in cui ricade l'area di intervento è indicata nella cartografia dell'area protetta reperibile nei siti:

<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/aree-protette/riserve-naturali/ghir><http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti/siti-per-provincia/sic-e-zps-per-provincia><https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/dati/dati-e-download><http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchinatura2000/consultazione/cartografia-interattiva/cartografia-interattiva>

DENOMINAZIONE SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (ZSC e/o ZPS) INTERESSATO

ZSC IT4020026 "Boschi dei Ghirardi"

Gli interventi, opere, impianti, attività ricadono all'esterno del sito Rete Natura 2000 (ZPS/ZSC), tuttavia per la loro particolare natura, possono determinare incidenze negative significative sugli habitat o sulle specie di interesse comunitario presente nei siti stessi (in tal caso specificare il sito più vicino fra quelli sopra riportati).

Il silenzio assenso non si applica qualora l'istanza riguardi interventi, impianti, opere, attività che ricadono contemporaneamente all'interno di un sito di Rete Natura 2000 e nel Parco, come specificato al punto 3 dell'art.11 del Regolamento.

Con il presente modulo, il sottoscritto **chiede il rilascio del nulla-osta**, ai sensi della LR 6/2005 art. 40, per il progetto presentato.

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

- Ricevuta del pagamento di Euro 50,00 per spese di istruttoria come da regolamento approvato con atto di Comitato Esecutivo n.°3/2013 "Regolamento relativo alle richieste di interventi edilizi, urbanistici nell'ente di gestione per i parchi e per la biodiversità Emilia Occidentale, determinazione contribuzione a carico degli utenti e modalità di presentazione".
- Documentazione tecnica di cui alla "Scheda documentazione tecnica per richiesta di nulla-osta "
Allegato 2

Data

firma

Parte da compilare da Ente di Gestione

data di ricevimento dell'istanza: _____

Istanza trasmessa dall'Amministrazione titolare del procedimento principale SI NO

Amministrazione titolare del procedimento principale: _____

Pareri trasmessi unitamente all'istanza, se necessari e già espressi: _____

Documentazione dell'istanza completa: SI NO

data di comunicazione al proponente di documentazione incompleta: _____

data di ricevimento della documentazione richiesta per il completamento formale dell'istanza:

Archiviazione dell'istanza per documentazione richiesta non pervenuta: SI NO

Termine per il rilascio del nulla osta (**60 gg** dal ricevimento della documentazione completa):

Proroga dei termini: SI NO

Nuovo termine per il rilascio del nulla osta: _____

Parte da compilare da Ente di Gestione

Sintesi dell'istruttoria dell'Ente di Gestione

Progetto soggetto a rilascio immediato del nulla osta (art. 4 Regolamento): SI NO

Provvedimento conclusivo del procedimento:

- rilascio del nulla osta**
- rilascio del nulla osta con prescrizioni**
- rilascio del nulla osta per decorrenza termini**
- diniego del nulla osta / motivazioni:**

Prescrizioni:

Motivi ostativi e relativa comunicazione: SI NO

Osservazioni / soluzioni alternative da parte del richiedente SI NO

Data di espressione del provvedimento: _____

Firma istruttore _____

Allegato 2 - SCHEDA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER RICHIESTA DI NULLA OSTA ⁽²⁾

- Relazione tecnica illustrativa dettagliata in cui si metta in evidenza:
- Documentazione fotografica a colori dell'immobile oggetto del progetto e/o area del contesto circostante;
- Stralcio dello strumento urbanistico comunale e del Regolamento della Riserva, nonché stralcio di carta tecnica regionale, in cui si evidenzia la localizzazione del progetto;
- Estratto di mappa e visura catastale;
- Elaborati grafici illustrativi delle opere da eseguirsi sui fabbricati, firmati dalla proprietà, dal progettista e dal direttore dei lavori (planimetrie, piante, prospetti, sezioni, tavola degli interventi, eventuali particolari costruttivi, ecc.);
- Elaborati grafici illustrativi delle opere da eseguirsi nell'area esterna (sezioni territoriali e planimetria generale a scala adeguata con evidenziati gli interventi di sistemazione esterna, collocazione delle piante esistenti e di progetto, indicazione dei movimenti terra previsti, distribuzione della viabilità carrabile e pedonale, materiali utilizzati per pavimentazioni, cordoli, muretti, recinzioni e quanto altro necessario per illustrare compiutamente il progetto);
- Relazione geologica e/o geotecnica;
- Certificazione attestante la qualifica di imprenditore agricolo che evidenzi l'esercizio di attività agricola svolta come coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale o ad altre figure giuridiche ad essi equiparate;
- Esito favorevole della procedura di verifica del Piano di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola da parte degli enti competenti in materia ⁽³⁾;
- Documentazione PSC/RUE del comune interessato relativa agli interventi assentibili e alla classificazione degli edifici stessi, solo per interventi su edifici classificati come beni culturali;
- Relazione paesaggistica in caso di progetto soggetto anche ad autorizzazione paesaggistica, di cui al D.lgs. 42/2004 art. 146;
- Modulo A1 / A2 di prevalutazione d'incidenza per progetti / interventi previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. 1191 del 30 luglio 2007 ⁽⁴⁾;
- Studio d'incidenza di cui alla LR 7/2004 redatto secondo le disposizioni previste dalla delibera di Giunta Regionale 1191 del 30 luglio 2007, in alternativa alla presentazione del modulo di prevalutazione ⁽⁴⁾.

Note all'Allegato 2:

⁽²⁾ La scheda elenca tutti i documenti necessari per l'istruttoria di varie tipologie d'intervento: selezionare solo i documenti che riguardano la pratica presentata e che vengono più dettagliatamente elencati nello specifico elenco Allegato 2.

⁽³⁾ Solo per imprenditori agricoli professionali (IAP) che intendono avvalersi dello strumento del Piano di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola per la realizzazione di opere connesse all'attività agricola.

⁽⁴⁾ Per progetti o interventi ricadenti all'interno dei siti Rete Natura 2000 l'individuazione cartografica è rilevabile ai link sottostanti:

<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/aree-protette/riserve-naturali/ghir>

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti/siti-per-provincia/sic-e-zps-per-provincia>

<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/dati/dati-e-download>

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchinatura2000/consultazione/cartografia-interattiva/cartografia-interattiva>

I progetti e interventi che non determinano un'incidenza negativa significativa sul sito Rete Natura 2000 come indicati nell'Allegato D) di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 come modificata dalla delibera di Giunta Regionale n. 1147 del 16 luglio 2018, non sono sottoposti né alla procedura di prevalutazione, né a quella di valutazione d'incidenza, salvo quanto eventualmente disposto dall'Ente gestore del sito Rete Natura 2000 che, con propri atti amministrativi, di carattere speciale e limitati nel tempo e nello spazio, può stabilire che alcune delle tipologie di interventi o di attività di cui all'Allegato D), per il principio di precauzione, debbano essere, comunque, sottoposte alla procedura della valutazione di incidenza (Vinca).

Qualora il tecnico ritenga che il progetto sia ascrivibile alle suddette tipologie lo dovrà dichiarare all'interno della relazione tecnica illustrativa o in altro documento da allegare alla richiesta di nulla osta.

Allegato 3

MODULO PER ISTANZA DI RILASCIO DEL NULLA-OSTA

PER TIPOLOGIE DI INTERVENTI, IMPIANTI, OPERE E ATTIVITÀ OGGETTO DI COMUNICAZIONE (vedi Regolamento per il rilascio nulla osta, art. 4)

All'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale

Sede legale c/o Unione Montana Parma Est

Piazza Ferrari 5 – 43013 Langhirano (PR)

Allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) del Comune di

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di

TIPOLOGIA DI INTERVENTO, OPERA, IMPIANTO, ATTIVITA'

TITOLARE DEL PROGETTO / TECNICO INCARICATO

Nome e Cognome _____

Via/P.zza/altro _____ n. _____ Località _____

Comune _____ Prov. _____ Tel. _____

Cod. Fiscale _____ P. Iva _____

Indirizzo e-mail e/o P.E.C. _____

in qualità di _____

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

comune di _____

via _____ n° _____ località _____

Dati catastali: (Foglio e Mappale) _____

DENOMINAZIONE AREA PROTETTA

Riserva Regionale Ghirardi

la Zona in cui ricade l'area di intervento è indicata nella cartografia dell'area protetta reperibile nei siti:

<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/aree-protette/riserve-naturali/ghir>

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti/siti-per-provincia/sic-e-zps-per-provincia>

<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/dati/dati-e-download>

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchinatura2000/consultazione/cartografia-interattiva/cartografia-interattiva>

DENOMINAZIONE SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC e/o ZPS) INTERESSATO

ZSC IT4020026 "Boschi dei Ghirardi "

Gli interventi, opere, impianti, attività ricadono all'esterno del sito Rete Natura 2000 (SIC/ZPS/ZSC), tuttavia per la loro particolare natura, possono determinare incidenze negative significative sugli habitat o sulle specie di interesse comunitario presente nei siti stessi (in tal caso specificare il sito più vicino fra quelli sopra riportati).

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

- relazione descrittiva e planimetria di individuazione dell'intervento, impianto, opera, attività;
- Ricevuta del pagamento di Euro 50,00 per spese di istruttoria come da regolamento approvato con atto di Comitato Esecutivo n.°3/2013 "Regolamento relativo alle richieste di interventi edilizi, urbanistici nell'ente di gestione per i parchi e per la biodiversità Emilia Occidentale, determinazione contribuzione a carico degli utenti e modalità di presentazione".

Con il presente modulo, il sottoscritto **chiede il rilascio del nulla-osta**, ai sensi della LR 6/2005 art. 40 per il progetto presentato.

Il sottoscritto **assevera** altresì la rispondenza del progetto dell'intervento alla casistica stabilita dall'art. 4 del Regolamento per la quale il nulla-osta si intende comunque rilasciato al momento della presentazione dell'istanza.

Ai sensi del vigente Regolamento per il rilascio del nulla osta, in mancanza di comunicazioni ostative o prescrittive emanate dall'Ente entro il termine di trenta giorni, il proponente può dare inizio all'intervento. Gli interventi non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di data di ricevimento della comunicazione e devono essere conclusi entro un anno e trenta giorni da tale data.

Il silenzio assenso non si applica qualora l'istanza riguardi interventi, impianti, opere, attività che ricadono contemporaneamente all'interno di un sito di Rete Natura 2000 e nel Parco, come specificato al punto 3 dell'art.11 del Regolamento.

Data

Firma

Parte da compilare da Ente di Gestione

data di ricevimento dell'istanza:

Firma _____

Allegato 4

esente bollo

MODULO PER RICHIESTA DI NULLA OSTA E VALUTAZIONE D'INCIDENZA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI GESTIONE DEI BOSCHI E DI ALTRI AMBITI DI INTERESSE FORESTALE E VEGETAZIONALE.

All'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità
EMILIA OCCIDENTALE
Località Giarola – 43044 COLLECCHIO
PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

OGGETTO: RICHIESTA DI NULLA OSTA E VALUTAZIONE D'INCIDENZA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI GESTIONE DEI BOSCHI E DI ALTRI AMBITI DI INTERESSE FORESTALE E VEGETAZIONALE.

il sottoscritto _____

residente nel comune di _____ in via _____

telefono _____ indirizzo mail _____

in qualità di: proprietario comproprietario fittuario conduttore concessionario;
 usufruttuario; altro diritto reale di godimento _____ (specificare);

di un terreno posto in località _____

nel comune di _____ provincia di _____

RICADENTE ALL'INTERNO DEL:

Riserva Regionale Ghirardi

RICADENTE ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA 2000:

ZSC IT4020026 "Boschi dei Ghirardi "

e individuato dai seguenti estremi catastali: foglio _____ mappale/i _____

foglio _____ mappale/i _____

terreno demaniale non censito antistante foglio _____ mappale/i _____

CHIEDE NULLA OSTA E VALUTAZIONE D'INCIDENZA PER L'ESECUZIONE, NEI TERRENI SOPRA INDICATI, PER IL SEGUENTE TIPO DI INTERVENTO:

TIPO DI VEGETAZIONE E AMBIENTE

BOSCO (età ____ anni); BUCHETTO; FILARE; SIEPE; LIBERI ISCATI; ARBUSTI;

PASCOLO; PIANTE SECCHIE; CASTAGNETO DA FRUTTO;

ALTRO _____ (specificare)

SPECIE PREVALENTE

ROBINIA; QUERCIA FAGGIO; ACERO; FRASSINO; CARPINO; PIOPPO

SALICE OLMO; CASTAGNO; ALTRO _____ (specificare)

L'INTERVENTO RICHIEDE NON RICHIEDE LA REALIZZAZIONE DI NUOVA VIABILITA' FORESTALE
 E DICHIARA CHE:

- IL MATERIALE LEGNOSO DERIVATO DAL TAGLIO NON SARA' COMMERCIALIZZATO;
- LA SUPERFICIE COMPLESSIVA INTERESSATA DAL TAGLIO SARA' DI _____ m² PER ANNO/ PER CIASCUN PROPRIETARIO O AVENTE DIRITTO REALE
- LA QUANTITA' COMPLESSIVA DI LEGNA RICAIVATA DAL TAGLIO SARA' DI _____ t
- L'INTERVENTO E' ESENTATO DA COMUNICAZIONE O AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL PUNTO C ART. 6 DEL R.R.1 AGOSTO 2018 N.3;

Con riferimento alla descrizione, all'ubicazione e alle modalita' di intervento gia' riportate nella domanda, ai fini della Valutazione di Incidenza si riportano i seguenti ulteriori elementi:

Elementi naturali presenti nell'area di intervento			
Nessuno <input type="checkbox"/>	Zone umide d'acqua dolce o salmastra, prati umidi, corsi d'acqua <input type="checkbox"/>	Maceri, stagni, laghetti, risorgive o fontanili <input type="checkbox"/>	
Boschi o boschetti <input type="checkbox"/>	Alberi isolati, in gruppo, in filare, siepi <input type="checkbox"/>	Arbusteti <input type="checkbox"/>	
Prati permanenti o pascoli <input type="checkbox"/>	Altro (ambienti rocciosi, grotte, dune, ecc.) <input type="checkbox"/>	Area agricola <input type="checkbox"/>	

NOTE: _____

LUOGO _____ DATA _____

FIRMA _____

Allega alla presente: documento di identita' del richiedente; visure catastali; carta tecnica regionale a scala adeguata; atti di assenso della nuda proprieta' se diversa dal richiedente (contratti affitto, liberatorie, accordi verbali ect).

ALLEGATO 5

All'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità esente bollo
EMILIA OCCIDENTALE
PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE PER ATTIVITA' DI RACCOLTA DI LEGNA FLUITATA NELL'ALVEO E LUNGO LE SPONDE DI CORSI D'ACQUA.

il sottoscritto _____

residente nel comune di _____ in via _____

telefono _____ indirizzo mail _____

(i dati sopra richiesti saranno utilizzati secondo le vigenti norme in materia di trattamento di dati personali)

COMUNICA

che intende effettuare attività di raccolta di legna fluitata, in area demaniale, all'interno dell'alveo del/i seguente/i corso/i d'acqua _____,

ricadente nella

Riserva Regionale Ghirardi

E NEL SITO RETE NATURA 2000:

ZSC IT4020026 "Boschi dei Ghirardi "

1) nel comune di _____ in località _____

2) nel comune di _____ in località _____

Il richiedente dichiara e sottoscrive di essere a conoscenza che la raccolta di legna fluitata, posta in area demaniale negli alvei e lungo le sponde dei corsi d'acqua ricompresi nei territori della macroarea sopra indicati, deve essere esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni: il quantitativo di legna è finalizzato all'autoconsumo (25 t), come disciplinato dal Regolamento Forestale Regionale RR 1° Agosto 2018 n.3, senza scopo commerciale o di lucro; il periodo di raccolta va dal 16 luglio al 14 marzo (l'attività è vietata dal 15 marzo al 15 luglio); il prelievo è limitato alla legna fluitata già sradicata (è vietato il taglio di piante morte, secche o deperienti in piedi o ancora radicate); i mezzi di raccolta e di trasporto impiegati possono circolare esclusivamente sulla viabilità esistente senza comportare modifiche o alterazioni dello stato dei luoghi e senza accedere all'alveo o in altre aree naturali. Trascorsi 30 giorni dalla presente comunicazione senza aver ricevuto particolari disposizioni, l'interessato può dare inizio all'attività richiesta, che può essere esercitata sino al 14 marzo successivo alla data di sottoscrizione della presente domanda.

Il richiedente dichiara inoltre di essere a conoscenza che l'attività di raccolta potrà aver inizio solo dopo l'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli enti preposti (in particolare il parere idraulico

rilasciato dall'Autorità competente), nelle quali possono essere contenuti ulteriori vincoli e prescrizioni alle quali attenersi.

Il richiedente è consapevole che l'attività richiesta è effettuata a proprio esclusivo rischio e pericolo e che dovrà portare con se tutte le autorizzazioni ottenute, esibendole al personale preposto alla vigilanza.

Chiede che le comunicazioni che riguardano la presente richiesta siano recapitate tramite:

posta ordinaria

via mail

DATA _____

LUOGO _____

FIRMA _____

- Allega alla presente copia di un documento di identità